

DXLIX.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERDÌ 28 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LEONE

INDICE

	PAG.
Congedi	21702
Sul processo verbale:	
CAPPI	21702
Disegni di legge (Deferimento a Commissioni in sede legislativa)	21702
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini. (1173)	21702
PRESIDENTE	21702, 21704, 21712, 21716, 21719, 21733, 21734, 21735, 21736
MICELI	21703, 21705, 21708, 21712, 21713, 21716, 21718, 21725, 21734
GERMANI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	21703, 21706, 21710, 21712, 21713, 21715, 21716, 21717, 21718, 21719, 21721, 21723, 21725, 21726, 21728, 21733, 21736
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	21703, 21706, 21711, 21712, 21715, 21716, 21717, 21718, 21719, 21721, 21723, 21726, 21729, 21733
BIANCO	21704, 21707, 21716, 21735
ALICATA	21711, 21733, 21735
TRUZZI	21719, 21723
CUTTITTA	21720
GUI	21723
SCOCA	21723, 21726
PIGNATELLI	21725
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE	21725, 21727
REGGIO D'ACI	21725
ARTALE	21727, 21728
DE VITA	21729
CACCIATORE	21729
DI VITTORIO	21730, 21734
PIGNATONE	21733
GRIFONE, <i>Relatore di minoranza</i>	21733, 21734
GATTO	21735
PAJETTA GIAN CARLO	21735
Proposte di legge (Annunzio)	21702

La seduta comincia alle 10.

CORTESE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Sul processo verbale.

CAPPI. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Voglia indicare il motivo.

CAPPI. Nella seduta antimeridiana di ieri l'onorevole Grifone in un momento nel quale io ero assente ebbe a dire che io sarei un « agrario antisociale ». Chiedo di parlare, pertanto, per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPI. Durante un'intensa attività professionale di oltre quarant'anni, e non avendo disgraziatamente famiglia, i risparmi che andavo facendo — non certo superiori a quelli di altri egregi professionisti che siedono sui banchi dell'opposizione — invece di imboscarli o di occultarli per sfuggire al fisco e alla malignità li investii in alcuni terreni, non irrigui e per la più parte scadenti.

Quanto all'antisociale, da che entrai nella vita pubblica, cioè da quasi 50 anni, fui sempre fautore di una politica sociale, non demagogica, ma certo non pavida; e gli stessi oppositori, quando loro convenne, plaudirono alla mia tesi dell'estensione anche ai braccianti agricoli del principio della giusta causa nelle disdette.

Personalmente, compii sempre nei terreni opere di miglioria e mai ebbi contestazioni con i conduttori, con il fisco o con le amministrazioni locali benchè socialcomuniste.

Cito un fatto che mi arrecò molta soddisfazione: vent'anni fa, affittai un poderetto di quattro ettari a un contadino; questi, elevato da bracciante a conduttore, non solo poté nutrire una numerosa famiglia, ma di recente poté prendere in affitto e, come si dice, « montare » un altro poderetto di quasi doppia estensione. Ho voluto ricordare ciò a smentita della gratuita affermazione della mia « antisocialità ». (*Vivi applausi al centro e a destra*).

MICELI. Non è un delitto avere un po' di terra! Anch'io ne ho!

GRIFONE. Io non ho detto « antisociale ».

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Grevaschi Carlo, Leonetti e Tommasi.

(I congedi sono concessi).

Deferimento di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta nelle precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni di legge possono essere deferiti all'esame e all'approvazione delle competenti Commissioni permanenti, in sede legislativa:

« Concessione di un contributo straordinario di lire 10 milioni alla Commissione incaricata dell'organizzazione del XIV Congresso internazionale di sociologia » (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (1498);

« Completamento della ricostruzione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata danneggiati da eventi bellici » (1499);

« Completamento della ferrovia Bari-Barletta » (1500);

« Aumento dei ruoli della magistratura, delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uscieri » (*Urgenza*) (1502).

Se non vi sono osservazioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza due proposte di legge d'iniziativa dei deputati Carcaterra, De' Cocci, Vocino, Rapelli, Roselli, Turnaturi, Delle Fave, Gennai Tonietti Erisia, Tozzi Condivi, Carignani, Grevaschi Carlo, Negrari, Belliard, De Vita, Angelucci Nicola, Lombardi Golini Pia e Foderaro:

« Modifiche agli assegni perequativi per il personale di gruppo C delle Amministrazioni dello Stato » (1510);

« Istituzione del grado VIII e abolizione del grado XIII nel gruppo C dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato » (1511).

A norma dell'articolo 133 del regolamento, poiché importano onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini. (1173).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini.

Sarà data ora lettura, in un testo ch'è stato concordato fra Governo e Commissione, dell'articolo 5-bis, la cui votazione fu ieri rinviata, come la Camera ricorderà, per consentire di risolvere la questione relativa alla copertura finanziaria.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Ai proprietari, che debbano o intendano compiere opere di miglioramento fondiario nei terreni residui il pagamento dell'indennità è fatto in contanti limitatamente al costo delle opere da compiersi, dedotto il sussidio statale, e sempre nei limiti del 25 per cento della indennità.

« Per la corresponsione della indennità prevista nel precedente comma è autorizzata la spesa di un miliardo nello esercizio 1950-51, con imputazione sul capitolo 459 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

« Il versamento di tale somma è ratizzato in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori; su parere degli enti di riforma, può essere concesso un anticipo nella misura massima del 20 per cento sul costo delle opere ».

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Vorrei proporre un emendamento all'emendamento: esso riguarda una aggiunta che non figurava nel primitivo testo dell'articolo 5-bis, cioè la misura di questa conversione di titoli in danaro contante, misura che dovrebbe essere « sempre nei limiti del 25 per cento della indennità ».

Ora, io penso dovrebbe dirsi « non oltre », in modo da non far credere che tali limiti siano indicativi e non tassativi. In luogo delle parole « nei limiti del » propongo pertanto siano sostituite al primo comma le altre « non oltre il ».

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa modificazione?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Il Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il concetto è proprio quello di non andare oltre il 25 per cento. Quindi il Governo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5-bis nel testo concordato, testé letto, e con la modificazione proposta dall'onorevole Miceli.

(È approvato).

Riprendiamo la discussione sull'articolo 6-bis:

« L'assegnazione delle terre è fatta secondo le norme dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, intendendosi per contributi statali detraibili dal costo delle opere di miglioramento quelli che si sarebbero corrisposti dallo Stato a norma del testo unico 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni.

« Nell'assegnazione dei terreni espropriati sono preferiti, a giudizio insindacabile degli enti di riforma, e nel quadro delle disposizioni di assegnazione, i contadini i quali abbiano già in corso per lo stesso terreno contratti miglioratori a lungo termine di data certa anteriore alla entrata in vigore della presente legge, ed abbiano eseguito sostanziali e permanenti migliorie nel fondo. Per tali assegnazioni, l'indennità di esproprio sarà diminuita tenendo conto del valore delle migliorie eseguite ».

Ieri sera, quando la discussione fu rinviata, rimaneva da votare l'emendamento Grifone, svolto dall'onorevole Alicata, diretto

a sostituire il primo comma dell'articolo 6-bis con i seguenti articoli:

ART. 6-bis.

In ogni comune del territorio di cui all'articolo 2 è costituito un comitato comunale, presieduto dal sindaco e composto di otto membri scelti tra contadini ed esperti di questioni agrarie e nominati dal consiglio comunale, cinque dalla maggioranza consiliare e tre dalla minoranza.

Il comitato comunale collabora con l'ente regionale per l'attuazione della riforma fondiaria.

ART. 6-bis-II.

Gli elenchi delle terre da assegnare sono predisposti dall'ente regionale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Essi saranno depositati, a cura dell'ente per la parte relativa a ciascun comune nel quale sono situate le terre da assegnare, nell'albo comunale per il termine di quindici giorni, e saranno pubblicati per estratto nel *Foglio degli annunci legali* della provincia.

Nello stesso termine chiunque ne abbia interesse potrà, in sede di reclamo, denunciare all'ente gli eventuali errori od omissioni.

ART. 6-bis-III.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno redatti, a cura dei comitati comunali, gli elenchi dei contadini aventi diritto ad assegnazione.

Negli elenchi è data indicazione, per i contadini che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 3-III, della terra da essi coltivata; e per i contadini che possiedono terre in misura insufficiente all'impiego della mano d'opera della famiglia, è data indicazione della terra da essi posseduta.

I comuni provvedono a depositare gli elenchi nell'albo comunale per il termine di quindici giorni. Nello stesso termine chiunque ne abbia interesse potrà, in sede di reclamo, denunciare al comune gli eventuali errori od omissioni.

ART. 6-bis-IV.

Entro i tre mesi successivi, il piano delle assegnazioni, redatto dall'ente, è a cura di questo depositato nei modi stabiliti dai precedenti articoli 6-bis-II e 6-bis-III.

Nello stesso termine chiunque ne abbia interesse potrà, in sede di reclamo, denunciare all'Ente gli eventuali errori od omissioni.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

ART. 6-bis-v.

Spetta all'ente regionale il compito di assistere gli interessati nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, di promuovere la istituzione di aziende modello e la costituzione di associazioni volte a conseguire la solidarietà dei diretti coltivatori negli acquisti, nelle vendite, nella lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, di istituire e gestire centri di meccanizzazione agraria, e in generale di intraprendere e realizzare tutte le iniziative tendenti ad assicurare l'assistenza tecnica, economica e creditizia ai diretti coltivatori, singoli od associati, nella trasformazione fondiaria e nell'esercizio dell'agricoltura.

Come la Camera ricorda, ieri sera l'onorevole Latorre non insistette sulla richiesta di votazione nominale su questo emendamento sostitutivo e l'onorevole Marotta non insistette su quella di votazione segreta.

Pongo pertanto in votazione l'emendamento stesso per alzata e seduta.

(Non è approvato).

L'onorevole Zanfagnini ha ieri svolto il seguente emendamento, firmato anche dagli onorevoli Lopardi, Giavi, Ariosto, Vigorelli, Zagari, Matteotti Matteo, Belliardi, Arata e Calamandrei:

« Sostituire l'articolo 6-bis col seguente:

« L'assegnazione delle terre, salvo quanto disposto al secondo comma di quest'articolo, è fatta, di preferenza, a cooperative o consorzi di cooperative fra lavoratori manuali della terra, come qualificati all'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230, per una estensione sufficiente alla creazione di una efficiente azienda agricola, atta a soddisfare così alle migliori esigenze produttive come a quelle sociali dei lavoratori, dotata di direzione tecnica unitaria, di mezzi meccanici, di allevamento zootecnico e, in genere, di un capitale d'impianto e d'esercizio adeguato alla conduzione secondo le migliori regole della tecnica agricola.

Là dove invece le condizioni di ambiente sconsigliano la media o grande azienda agricola e sono propizie, a giudizio dell'ente di riforma, alla formazione e al prosperare della piccola proprietà coltivatrice, la assegnazione avverrà a sensi dell'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Nell'assegnazione dei terreni espropriati sono preferiti, a giudizio insindacabile degli enti di riforma, e nel quadro delle disposi-

zioni di assegnazione, i contadini i quali abbiano già in corso per lo stesso terreno contratti di mezzadria, di affitto, di compartecipazione o miglioratori di data certa anteriore all'entrata in vigore della presente legge. Per coloro che, in tale qualità, abbiano eseguito permanenti migliorie nel fondo la indennità di esproprio sarà diminuita tenendo conto del valore delle migliorie eseguite ».

Non essendo presente alcuno dei presentatori, si intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 6-bis nel testo della Commissione:

« L'assegnazione delle terre è fatta secondo le norme dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, intendendosi per contributi statali detraibili dal costo delle opere di miglioramento quelli che si sarebbero corrisposti dallo Stato a norma del testo unico 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ».

(È approvato).

Gli onorevoli Fora, Puccetti, Bianco, Sansone, Laconi, Lombardi Carlo, Jacoponi, Cerabona, Costa e Cacciatore hanno proposto di aggiungere dopo il comma testè approvato, il seguente:

« L'assegnazione, su unanime richiesta degli associati, sarà fatta, a cooperative legalmente costituite, di contadini i quali, singolarmente, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ».

BIANCO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Praticamente, con questo emendamento, noi dimostriamo che non siamo affatto contrari alle cooperative, come l'altro giorno sosteneva l'onorevole Zanfagnini, ma con una differenza: noi le cooperative non le vogliamo imporre. Vogliamo cioè che siano i singoli componenti delle cooperative a chiedere che l'assegnazione sia fatta alla loro cooperativa. Inoltre, vogliamo metterci in guardia contro un pericolo, che potrei dire certo: che, cioè, false cooperative, formate non precisamente di persone che si trovino nelle condizioni dell'articolo 16 della legge per la Sila, possano ottenere concessione di terre attraverso la legge stralcio. Quindi chiediamo che i contadini componenti di una cooperativa, che unanimemente chiedono che sia fatta una assegnazione di terra alla coo-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

perativa, si trovino nelle condizioni previste dalla legge 12 maggio 1950, n. 230.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Mi spiace che l'onorevole Zanfagnini non sia presente e abbia perciò dato motivo al decadimento del suo emendamento, perchè volevo chiarire, in sua presenza, come egli abbia affermato una cosa inesatta. Io tratterò di questa affermazione inesatta illustrando l'emendamento Fora. L'onorevole Zanfagnini ha sostenuto cosa inesatta affermando che da parte del nostro gruppo non si desse abbastanza importanza alla cooperazione, e cercando di opporre la nostra posizione favorevole alla piccola proprietà contadina, alla posizione ortodossamente socialista della creazione di proprietà collettive.

Noi non faremo — perchè non ne è questa la sede — una disquisizione comparativa tra le due forme di proprietà. Ma quando noi sosteniamo che bisogna distruggere la grande proprietà e creare nuova proprietà coltivatrice, singola ed associata, a secondo della volontà dei contadini, ciò non vuol dire che noi siamo contrari per principio alla formazione ed alla gestione di proprietà cooperativa. Questa affermazione non risponde a verità, perchè se c'è in Italia una forza di propulsione nel movimento cooperativo, nel momento attuale, questa forza è rappresentata dai partiti che siedono sui nostri banchi.

Se noi guardiamo alla cooperazione agricola emiliana, noi non possiamo dimenticare che questa cooperazione ha una tradizione alla quale hanno contribuito i socialisti di un tempo con la loro azione e con la loro predicazione, ma noi dobbiamo pur convenire che attualmente le leve principali di direzione di questa cooperazione, veramente modello, sono tenute dai comunisti e dai socialisti. Se da questa culla tradizionale della cooperazione ci addentriamo ad esaminare la cooperazione di recente formazione nelle zone del mezzogiorno d'Italia noi dobbiamo constatare che anche in questa nuova cooperazione, con i suoi immancabili difetti di nascita e di crescita ma viva e vitale, i nostri partiti sono quelli che hanno dato il maggiore impulso e la più appropriata direzione. E se ai vecchi operatori del passato, cioè ai vari Prampolini, ai vari Nullo Baldini, si deve riconoscere il merito di una predicazione messianica, disinteressata, che ha portato alla formazione di una coscienza cooperativa nella loro regione, non si può disconoscere d'altro canto che ai nostri partiti si deve quell'impulso di attività e di lot-

ta che è caratteristico della cooperazione al momento attuale, specie nel Mezzogiorno.

Se è vero che Giuditta Levato caduta a Galabricata, sotto il piombo degli agrari, per difendere non solo il lembo di terra a lei assegnato, ma la terra concessa a tutta la cooperativa, era non solo associata alla cooperativa ma iscritta attiva del partito comunista, noi possiamo essere fieri non solo di aver creato una coscienza solidaristica e cooperativa come i pionieri della cooperazione emiliana, ma di aver saputo portare tale coscienza a così alto livello da consentire che i operatori, ritenuti i più arretrati, per essa affrontino eroicamente lo stesso sacrificio della vita. Tutto ciò non ci può far definire come estranei e tanto meno ostili alla cooperazione!

La cooperazione, nell'attuale momento, non è solo associazione solidaristica ed economica: ha anche la sua parte attiva nelle rivendicazioni dei lavoratori e nelle loro lotte; ha anche i suoi martiri; e il merito di tutto questo è dovuto alla nostra azione. L'onorevole Zanfagnini avrebbe forse preferito che la nostra azione fosse stata semplicemente messianica: dobbiamo disilluderlo: la nostra azione cooperativa è sì azione di propaganda, e di convincimento, ma è anche e soprattutto azione di lotta per la difesa degli interessi dei lavoratori nelle cooperative, interessi che specie nell'Italia meridionale vengono insidiati e sopraffatti, per distruggere le cooperative.

Dopo questa necessaria premessa che chiarisce a coloro che ne hanno bisogno la nostra posizione ed azione nei confronti della cooperazione, illustrerò brevemente l'emendamento. Il nostro articolo aggiuntivo vuole permettere alle cooperative volontariamente costituite di possedere e di gestire la terra alla pari con il singolo contadino. Nella vostra legge non si prevede a chi saranno date le terre, ma ci si riferisce alla legge della Sila. In questa legge si dice che le terre devono essere date ai lavoratori manuali della terra. L'onorevole relatore per la maggioranza aggiunge che dire « ai lavoratori manuali della terra » non esclude che questi possano essere associati. Ma ieri sera attraverso una interruzione e in questo momento in modo più completo devo dire che queste intenzioni del legislatore non si sono tradotte in disposizioni di legge. Infatti all'articolo 16 della legge Sila si dice: « I terreni trasferiti in proprietà all'Opera dovranno essere assegnati a lavoratori manuali della terra i quali non siano proprietari di terra o enfiteuti di fondi ».

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

L'onorevole Germani vuole fare attribuire al « lavoratore manuale » di cui parla la legge la figura di persona giuridica?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. No!

MICELI. Eppure se si vuole sostenere che la legge Sila consente di assegnare le terre anche alle cooperative di contadini non vi può essere altra interpretazione. Ho cercato di dimostrare che questa interpretazione non potesse reggere riferendomi al contesto di tutta la legge Sila. In tale legge vi è infatti un articolo nel quale si dice che « all'assegnatario che muore prima di aver pagato l'intero prezzo, succede, ecc. ». Questa dizione dimostra che secondo tale legge, l'assegnatario non può essere che un manuale singolo. Solo per una persona fisica si può parlare di « morte » e di successione. Non penso che si possa usare il verbo « morire » per una associazione. E nemmeno credo che si possa prevedere l'ipotesi di successione per una cooperativa che cessa di esistere.

Comunque se il vostro articolo della legge Sila intende includere nelle assegnazioni anche le cooperative, il nostro emendamento non fa che confermare questa vostra intenzione poco chiaramente espressa nella predetta legge. Inoltre l'emendamento garantisce la piena volontarietà degli associati, e che la terra che potrebbero avere individualmente venga loro assegnata collettivamente: « L'assegnazione, su unanime richiesta degli associati, sarà fatta, ecc. ». Noi intendiamo con questa dizione escludere che in una cooperativa una maggioranza possa imporre alla minoranza l'assegnazione in forma collettiva anziché in forma individuale. Inoltre si evita anche il pericolo che nella cooperativa possano essere inclusi elementi non propriamente contadini, in quanto è detto: « a cooperative legalmente costituite di contadini, i quali, singolarmente, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ».

Io prevedo che l'onorevole Germani non accetterà il mio emendamento motivando il rifiuto con il fatto che il concetto è già espresso nella legge Sila. Se questa veramente è la vostra intenzione, se cioè voi intendete assegnare le terre espropriate anche alle cooperative, accettando il nostro emendamento non farete che chiarificare questa vostra intenzione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sull'emendamento aggiuntivo Fora-Bianco?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Mi riferisco alle dichiarazioni che ho fatto ieri sera e confermo che, secondo l'intera pretazione della Commissione, le concessioni non devono essere fatte esclusivamente a coltivatori singoli. La formulazione dell'articolo 16 e successivi della legge per la Sila prevede, secondo me e secondo le affermazioni del ministro, la possibilità di assegnazione di terre a cooperative.

Ritengo inutile precisare meglio la cosa, perché, a mio parere, ciò è già implicito nella legge.

MICELI. Ma la legge non è il suo parere, onorevole Germani! Le auguro di vivere cent'anni e di diventare ministro dell'agricoltura; ma il suo parere per ora non è la legge!

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Innanzi tutto, la legge non esclude la assegnazione di terre anche a cooperative. In secondo luogo, se i singoli assegnatari vorranno farsi una cooperativa, se la faranno.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sull'emendamento Fora-Bianco?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo alla Commissione. Questo emendamento toglie all'ente il diritto di scelta. Forse la cosa è involontaria, ma non è che si dica nell'emendamento che anche la cooperativa può essere assegnataria, bensì si dice che la cooperativa ha diritto di essere assegnataria. In tal modo, si toglierebbe il diritto di scelta all'ente; il che è in contrasto con quanto la Camera ha già votato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fora-Bianco, aggiuntivo al primo comma dell'articolo 6-bis, non accettato dalla Commissione né dal Governo:

« L'assegnazione, su unanime richiesta degli associati, sarà fatta a cooperative legalmente costituite di contadini, i quali, singolarmente, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ».

(Non è approvato).

Gli onorevoli Fora, Puccetti, Bianco, Sansone, Laconi, Lombardi Carlo, Jacoponi, Cerabona, Costa e Cacciatore, hanno presentato i seguenti emendamenti:

« Sostituire il secondo comma dell'articolo 6-bis, fino alle parole: *migliorie nel fondo, con il seguente:*

« Nella assegnazione dei terreni espropriati sono preferiti, nel quadro delle disposizioni di assegnazione, i contadini, singoli od associati,

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

i quali abbiano già in corso per lo stesso terreno contratti commutativi, associativi o misti, comunque denominati, o concessioni di terre incolte o malcoltivate ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89 e successive modificazioni ed integrazioni.

« *Subordinatamente, qualora l'emendamento sostitutivo non fosse accolto, sopprimere le parole:* a giudizio insindacabile degli enti di riforma.

« *Sostituire alle parole:* della presente legge, ed abbiano eseguito, *le parole:* della presente legge, od abbiano eseguito.

« *Aggiungere, in fine:* in misura pari ai tre quarti del valore conseguito dal fondo per effetto delle migliorie esistenti ».

BIANCO. Chiedo di svolgere questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. L'articolo 6-bis nel testo della Commissione stabilisce un criterio di preferenza a favore dei contadini i quali abbiano, nel terreno scorporato, contratti miglioratori (s'intende, a condizione che per questi contratti esista la prova della loro esistenza attraverso una precedente registrazione), e che i contadini abbiano eseguito sostanziali e permanenti migliorie nel fondo.

Noi proponiamo, invece, innanzitutto che, anziché parlare semplicemente di « contadini » si precisi: « contadini, singoli od associati ». In secondo luogo che, anziché parlare semplicemente di « contratti miglioratori », si allarghi questo concetto ai « contratti commutativi, associativi o misti, comunque denominati », e a questa categoria si aggiungano anche le « concessioni di terre incolte o malcoltivate », sempre che questi terreni siano i terreni scorporati.

L'importanza e la portata sociale e, vorrei dire, politica di questo emendamento è evidente.

Abbiamo già detto nei giorni scorsi che per quella che è la riforma striminzita che si vuol fare, per quella che è la quota che si vorrebbe dare a ciascun contadino eletto, noi assisteremo allo spettacolo di veder mandar via decine di contadini per contentarne uno. Per lo meno seguiamo il criterio di preferire quei contadini ai quali la legge stessa, Gullo prima, Segni dopo, ha accordato queste terre perché le potessero migliorare in quanto erano terre mal coltivate o addirittura incolte.

Nell'ipotesi certa che questa nostra proposta sostitutiva non venga accolta, noi proponiamo, in subordinata, s'intende, che nel testo della Commissione siano soppresse le parole « a giudizio insindacabile degli enti di riforma », per lasciare la possibilità al contadino legato da contratto miglioratorio, che non vedesse riconosciuta questa sua qualità, di ricorrere magari all'onorevole Segni.

In secondo luogo proponiamo che si sostituiscano alle parole « della presente legge, ed abbiano eseguito » le parole « della presente legge, od abbiano eseguito ». Ciò è, in altri termini, la Commissione proponeva che intanto il contadino legato a contratto miglioratorio potesse essere preferito nell'assegnazione, in quanto da una parte avesse un contratto di data certa anteriore all'entrata in vigore della presente legge, ed avesse inoltre eseguito migliorie sostanziali e permanenti al fondo. D'accordo, se si tratta di contratto miglioratorio: bisogna che le migliorie siano fatte. Ma, innanzi tutto si parla di migliorie. Bisogna vedere se il contratto è un contratto che rimonta a 10-15 anni fa. In tal caso è giusto chiedere che le migliorie siano state fatte ed anche sostanziali e permanenti. Ma può trattarsi di un contratto stipulato un anno fa. In questo caso, voi vedete che la seconda condizione verrebbe senz'altro meno.

Ma non è soltanto questo che ci interessa. Noi diciamo che se vi sono dei contadini i quali, a qualunque titolo, tengano il terreno, a qualunque titolo meno che a titolo di contratto miglioratorio, i quali però abbiano di fatto eseguito miglioramenti sostanziali e permanenti sul fondo, siano preferiti, abbiano diritto di preferenza alla pari con quei contadini che siano legati da un contratto miglioratorio.

Da ultimo proponiamo, in tutte e due le ipotesi, nella ipotesi cioè che venga accolto il nostro emendamento sostitutivo del primo periodo del secondo comma, e nell'altra che vengano invece accolte le nostre proposte subordinate, ed anche nell'altra, infine, che nessuna di queste nostre richieste venga accolta, proponiamo che in ogni caso si aggiungano alla fine del secondo comma dell'articolo 6 le parole: « in misura pari ai tre quarti del valore conseguito dal fondo per effetto delle migliorie esistenti ».

L'onorevole Germani dirà che non vi era bisogno di aggiungere queste parole, perché il concetto relativo è implicito; ma noi siamo amanti della precisione. Poiché questo criterio del diritto del miglioratorio, alla cessazione del contratto, a vedere rimborsate e pagate

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28, LUGLIO 1950

le miglierie fatte nella misura dei tre quarti del valore conseguito dal fondo per effetto delle miglierie, in quanto sussistono alla fine del contratto, l'abbiamo già affermato nel disegno di legge sulla riforma dei contratti agrari, non sarà male precisarlo anche in questa sede.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Il primo emendamento Fòra non è in realtà sostitutivo. Se voi riflettete sul secondo comma del testo della Commissione, vi accorgete che si tratta di un emendamento aggiuntivo.

Il testo della Commissione si riferisce, per l'assegnazione delle terre, alla legge per la Sila; però, nella legge per la Sila, come è stato discusso a suo tempo, non si contempla la situazione di quei coloni, di quegli affittuari, di quei compartecipanti che si trovano sulle terre da espropriare.

Voi dite: può darsi che a questi coloni, compartecipanti, mezzadri impropri noi daremo la stessa terra nella quale lavorano; ma noi non vogliamo avere nessun obbligo. Questo deve essere affidato alla nostra discrezione, o come qualcuno può pensare, alla nostra magnanimità; perchè l'obbligo di dover mantenere questi coloni, compartecipanti, affittuari sui fondi espropriati potrebbe sconvolgere il nostro piano di assegnazione e di trasformazione, cioè potrebbe praticamente impedire la completa applicazione della legge.

Con il nostro emendamento, in contrasto con la posizione del Governo, torniamo a ribadire che, se vi deve essere un criterio — che non è una norma, perchè noi parliamo di preferenza — il quale deve guidare gli enti o le commissioni che dovranno assegnare le terre ai contadini, questo criterio deve fondarsi, se non esclusivamente, per lo meno prevalentemente, sul fatto che vi è già un contadino bisognoso nella terra da assegnare, che questo contadino ha lavorato quella terra per molti anni, che sarebbe irrazionale allontanare quel contadino da quella terra per assegnarla ad un altro.

Non è un criterio empirico, né politico.

Non è un criterio empirico, perchè il contadino che è stato tanti anni nella terra noi riteniamo che abbia i requisiti, la capacità, il diritto di diventare proprietario della terra che ha lavorato. Noi non vogliamo che quel contadino abbia la terra a tutti i costi, no! Però se si trova nelle condizioni di avere diritto alla terra, cioè se non ha terra per conto suo, invece di sfrattare quel contadino dalla terra e mettervi un bracciante che non

ha avuto mai terra, cioè declassare un contadino dalla qualità di coltivatore alla qualità di bracciante, per elevare un bracciante dalla qualità di bracciante alla qualità di partecipante, noi diciamo: cerchiamo di avere il massimo di terra possibile per contentare anche il bracciante, e lasciamo sulla terra in qualità di proprietario colui che vi è già stato, forse per decine di anni, ed ha già una qualifica agricola di coltivatore.

Se noi esaminiamo questa proposta dal punto di vista, non dico dottrinario, ma di indirizzo, dovremo concludere che essa risponde anche al criterio che voi dite di voler seguire nelle conduzioni agricole. In molte regioni, nell'Emilia ed anche nel Mezzogiorno, voi proponete questo indirizzo: cercare di trasformare i braccianti avventizi e i salariati in compartecipanti, cioè associare il lavoro alla impresa. Ora perchè, quando e dove il lavoratore è stato naturalmente associato all'impresa per diversi anni, lo volete declassare e, direi, quasi punire retrocedendolo alla condizione di bracciante?

Non è nemmeno un criterio politico-sindacale. Se vi è la presunzione che le cooperative assegnatarie di terre incolte siano in massima parte costituite da contadini che aderiscono ai nostri partiti noi non intendiamo salvaguardare solo le cooperative delle terre incolte ma anche i coltivatori singoli. Voi sapete che le cooperative che hanno terre incolte occupano in tutto circa 280 mila ettari, mentre i braccianti compartecipanti singoli occupano circa due volte e mezzo questa superficie. Voi non potete presumere che questi braccianti, che sono da venti anni sulla terra, siano stati scelti dal proprietario con il criterio selettivo di essere aderenti o simpatizzanti dei nostri partiti! Sono le centinaia di migliaia di compartecipanti, di coloni, di fittavoli, che lavorano sulla terra per vivere e per dare un reddito al proprietario, e sui quali nessun indirizzo politico ha a tutt'oggi una decisa preminenza. Questa vostra preoccupazione non dovrebbe nemmeno sussistere.

Il motivo, che noi adduciamo, è un motivo fondato su quanto ha detto ieri sera il collega Alicata: un motivo che concorre, per altra via, allo stesso scopo.

Voi nell'attuazione di questa, che chiamate riforma, incontrerete difficoltà obiettive: difficoltà da parte dei proprietari, dei quali per il momento non ci interessiamo; ma la difficoltà maggiore è che voi e i vostri enti sarete costretti ad assumere questa grave responsabilità: di fronte a cento contadini che hanno diritto alla terra, voi ne contentereste dieci

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

o quindici. Non credete che questo sia per voi un compito immane, che porta a gravissime difficoltà nella sua attuazione?

Ora, noi vi diamo un indirizzo, vi proponiamo di stabilire *a priori* una regola, che non potrà scontentare nessuno. Quando infatti fosse stabilita la norma che il contadino che si trova sulla terra, se ne ha i requisiti di legge, debba divenirne il proprietario, tutti gli altri contadini nulla potrebbero eccepire a tale ragionevole norma.

I tentativi di accaparramento e di ostilità fra coloro che avranno la terra e coloro che non l'avranno, potranno essere non diciamo annullati, ma per lo meno molto attenuati, se si saprà che quei pochi che avranno assegnata la terra, non l'avranno avuta per una valutazione discrezionale degli enti di riforma, delle commissioni, e quindi indirettamente del Governo, ma in base a requisiti stabiliti dalla legge: precisamente, che i contadini, i quali coltivano attualmente la terra a titolo precario, concorrendo per essi i requisiti di legge, hanno il diritto ad averla in modo permanente, dovranno cioè rimanere da proprietari su tali terre.

Ma voi vedete tutto ciò sotto l'ombra del sospetto, perché pensate: come mai i comunisti, che a parer nostro avrebbero interesse di vedere crollare tutto il nostro castello di carta, ci indicano queste vie di uscita?

Se voi abbandonate queste fantastiche prevenzioni, e se esaminate obiettivamente, la proposta, questa potrebbe rappresentare una soluzione al disagio che si verrà a creare con le assegnazioni. E vi prego di discutere sui fatti che noi proponiamo, non sulle nostre presumibili intenzioni.

Il nostro interesse — e ci siamo sforzati di dimostrarlo — di partiti democratici, di partiti socialisti è quello di veder star meglio i contadini. Quando il contadino ha raggiunto un certo stato di benessere, si avvicina con maggiore disinvoltura ai nostri partiti ed alla democrazia in genere, perché non più schiavo del bisogno, non più legato mani e piedi al padrone.

Se noi proponiamo tutto questo, lo proponiamo perché vogliamo che i contadini si emancipino e possano aderire liberamente alle organizzazioni sindacali e politiche democratiche.

In questo nostro atteggiamento non dovete vedere un secondo fine, non un fine indiretto nascosto ma la via maestra verso la democrazia ed il socialismo. Per questi

motivi ritengo che nulla possa ostare all'accoglimento di questo nostro emendamento; tanto più che diciamo « sono preferiti »; potete premettere, se volete: « di regola ». Ma date una indicazione obiettiva, che sia indipendente dall'arbitrio o dagli errori di chi applica la legge e che non abbia a provocare contrasti ed ostilità fra i contadini.

Io ritengo, infine, onorevoli colleghi, che se noi non adottassimo questa disposizione, creeremmo una profonda ingiustizia.

Noi abbiamo lottato molto perché nei contratti agrari fosse sancito il principio della permanenza del contadino sul fondo; abbiamo discusso della giusta causa. Noi sosteniamo che avete esteso molto i motivi di disdetta per giusta causa, voi sostenete di esservi mantenuti nel giusto limite: ma non negate che la permanenza nel fondo garantita al contadino sia la chiave di volta di ogni regolamentazione contrattuale.

In ogni caso, lo scopo che ha guidato voi e noi è stato l'affermazione del principio di fissare il contadino sulla terra.

Orbene, non vi pare illogico che, mentre noi ci preoccupiamo, in generale, di garantire al contadino la stabilità sulla terra che lavora, diamo la possibilità di estromettere il contadino dalla terra proprio in quelle zone nelle quali opererà la riforma, cioè proprio laddove il contadino avrà minori possibilità di diversa occupazione in relazione al mutato assetto fondiario. Io ammetterei un simile principio in una zona in cui esistesse uno sviluppo industriale e quindi larghe possibilità di investimenti di lavoro al di fuori dell'agricoltura, perché in tal caso il contadino estromesso avrebbe una possibilità di trovare lavoro altrove. Invece nel Mezzogiorno un contadino che prima era sulla terra e che voi, a seguito della riforma, mandate via, infrangendo quel principio di stabilità che il Parlamento ha dichiarato espressamente di voler sancire nella riforma dei contratti, non saprà dove trovare lavoro e voi avrete sancito una profonda ingiustizia ed avrete aumentato la miseria ed il disagio di numerosi cittadini.

Vi è poi da fare una considerazione particolare. Voi in tal modo verreste ad infrangere quel principio della giusta causa proprio nel momento in cui sancite un provvedimento di riforma fondiaria. Se, come avete sempre sostenuto, la riforma dei contratti agrari e la riforma fondiaria non sono che due facce dello stesso prisma, due binari che concorrono allo stesso scopo, come potete con questa legge mettere in opposizione fondamen-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

tale le finalità dell'uno e dell'altro strumento legislativo?

Nella legge sui contratti agrari dichiarate di voler sancire il principio generale, economico e sociale, che il contadino debba rimanere sulla terra che lavora; poi quando iniziate un'altra legge di riforma, la quale dovrebbe condurre agli stessi effetti della prima, potenziandoli, venite ad annullare o date la possibilità di annullare uno dei capisaldi della prima riforma, quella della stabilità. Come è possibile tutto questo?

Per questi motivi, credo non debba essere in voi alcuna opposizione pregiudiziale. Se volete, in questo articolo, per lasciare mano libera agli enti, potete sancire una certa discrezionalità per gli enti. Ad esempio, anziché dire tassativamente «sono preferiti», si potrà dire: «sono preferiti compatibilmente con l'esecuzione delle opere di trasformazione». Una norma del genere è stata già sancita in altra sede, nelle proroghe dei contratti. Infatti, nelle diverse leggi di proroga dei contratti agrari, abbiamo stabilito che il contadino ha diritto di rimanere sulla terra e che il proprietario può estromettere dal fondo il colono o fittuario o coltivatore diretto quando sul fondo stesso debba eseguire opere di miglioramento e di trasformazione tali da rendere incompatibile la permanenza del contadino sul fondo.

Perché una simile disposizione non si può introdurre anche in questa sede? Adottando questa formulazione, le vostre preoccupazioni di indole, diciamo così, esecutiva dei lavori sarebbero rispettate, mentre i contadini verrebbero tranquillizzati, perché nei casi in cui effettivamente l'esecuzione di un'opera rendesse incompatibile la presenza del contadino sul fondo, il contadino verrebbe estromesso. Senza contare, poi, che in tal caso il contadino se ne andrebbe spontaneamente, perché quando in un fondo aprirete una strada ed un canale e getterete la terra sui seminati, il contadino se ne andrà spontaneamente.

Si sancisca pure il principio che quando sul fondo si debbono eseguire opere di miglioramento e di trasformazione, tali che rendano incompatibile la presenza del coltivatore sul terreno, si può estromettere il contadino, ma si dia un indirizzo preciso secondo il quale negli altri casi il coltivatore è destinato a divenire proprietario del fondo che ha coltivato.

Né ci si dica che il contadino estromesso continuerà a lavorare, anche precariamente con l'ente. Può sembrare che il contadino

che andrà alle dipendenze dell'ente, cioè che lavorerà nei terreni espropriati dall'ente, si troverà in condizioni migliori perché passerà dalle dipendenze di un privato proprietario a quelle di un ente di riforma; sarà, invece, in condizioni peggiori, perché mentre il proprietario privato non lo potrà estromettere per le leggi di proroga e di riforma dei contratti agrari, l'ente potrà estrometterlo dal fondo a suo piacimento, se è vero che l'ente dovrà essere libero nella sua opera di redistribuzione e trasformazione.

Perciò prego la maggioranza e il Governo di approvare questo articolo, magari introducendovi qualche altra limitazione che garantisca quelle palesi finalità che ci sono state rivelate dallo stesso presidente della Commissione.

Se voi vi rifiutate di approvare questo emendamento affermando, come sempre, che tutto ciò sarà affidato alla discrezione di chi attuerà la riforma, non renderete a costui un buon servizio perché lo metterete in condizioni di operare discrezionalmente in una situazione particolarmente difficile, non per colpa di Tizio e Caio, ma per gli obiettivi limitati che voi ponete alla legge. In secondo luogo, voi, non accettando questo articolo, rivelerete che la vostra intenzione non è quella di salvaguardare le possibilità di eseguire delle opere di trasformazione, ma evidentemente è un'altra, quella di servirvi delle terre come strumento di proselitismo e di ricatto politico. (*Proteste al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti Fora-Bianco?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. La questione è già stata discussa ieri sera, e ho già risposto a proposito dell'emendamento Zanfagnini a queste argomentazioni.

Abbiamo detto che indubbiamente è nelle direttive della legge non mandar via i contadini che stanno sul fondo; è questo un dato lapalissiano! D'altra parte, bisogna riconoscere che non è conveniente che nella legge vi sia una norma che possa porre dei limiti alle operazioni dell'ente.

La riforma implica attribuzione di proprietà, opera di trasformazione, e non può quindi trovare intralcio in norme di legge, le quali possano dare adito a discussioni o a difficoltà; questa assegnazione delle terre ai contadini che sono già in possesso delle terre per rapporti contrattuali è nell'ordine naturale delle cose, non è necessario né conveniente che sia inserita nella legge. L'ho detto ieri sera e lo riconfermo ora. Per quanto riguarda l'ultima parte dell'emendamento

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

Fora, la Commissione non è d'accordo, e precisamente dove dice: aggiungere, in fine: « in misura pari ai tre quarti del valore conseguito dal fondo per effetto delle migliorie esistenti ».

Noi abbiamo lungamente esaminato la questione in sede di Commissione dell'agricoltura, a proposito della legge sui contratti agrari; in questi contratti di migliorie si danno tali situazioni che è difficile regolamentare con una norma comprensiva.

Possono darsi tanti casi di migliorie (come, ad esempio, quello che il proprietario partecipi alle spese di queste migliorie), che io non ritengo che possiamo regolare la questione con una norma sola, quale quella proposta dall'onorevole Fora. Perciò, data la varietà dei casi, mi sembra più opportuna la formula proposta dalla Commissione che dice: « Per tali assegnazioni, l'indennità di esproprio, ecc.... ». Per queste ragioni la Commissione è contraria all'emendamento e alle proposte subordinate.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo alle conclusioni della Commissione. Qui non si tratta di proroga di contratti, ma si tratta di assegnazione di proprietà di terra; il parallelismo fra i due istituti non è possibile.

ALICATA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALICATA. Quando discutemmo la legge sulla Sila, fu sollevata questa questione, e se io ben ricordo, (e del resto si possono controllare i verbali), la risposta data dalla Commissione e dal ministro fu lievemente differente, cioè si disse che per le ragioni generali che facevano sì che nessun emendamento dovesse essere apportato a quel testo di legge (perché altrimenti la legge non sarebbe potuta entrare in applicazione in tempo utile) anche emendamenti di cui si riconosceva la ragionevolezza non potevano essere accolti, ma che in occasione della discussione della legge stralcio certe nostre richieste sarebbero state prese in considerazione.

Oggi, noi ci troviamo di fronte ad una denuncia aperta di quello che fu un impegno, in un certo senso formale, che la maggioranza della Camera prese nei riguardi dell'opposizione in quella occasione, e che era l'unica giustificazione che poteva essere data alla dichiarazione solenne, ma molto breve, che l'onorevole Cappi fece all'inizio di quella discussione, e cioè: « noi respingeremo tutti

gli emendamenti, perché gli emendamenti faranno ritardare l'applicazione della legge ». Oggi, voi vi siete dimenticati di questo, e venite a dirci che si questo può essere opportuno e che nello spirito della legge questo c'è, ma che in sostanza nella legge un criterio anche indicativo il quale tenda ad assicurare la permanenza sulle terre dei contadini che le hanno lavorate, voi non lo volete accettare.

Questo svela uno dei caratteri più odiosi della legge, e che costituisce uno dei fondamenti della nostra opposizione. Quando il senatore Grieco, che non è soltanto un esponente del nostro partito, ma è uno degli uomini che più in Italia si sono occupati di questioni agrarie, ha preso posizione, e in Senato in occasione della legge Sila e in articoli sulla stampa, contro i vostri progetti di legge fondiaria, egli ha sempre sottolineato in prima linea il fatto che voi non tendete a dare la terra ai contadini, ma tendete, con questa legge di pseudo riforma, a cacciare dalla terra i contadini. (*Rumori al centro*).

Questa è la verità! Voi tendete a cacciare dalla terra i contadini perché, attraverso gli enti di riforma a voi asserviti, volete piazzare in determinate plaghe del nostro paese dei gruppi di contadini che sperate di avere ai vostri ordini. Non ci riuscirete, non soltanto perché i contadini vi conoscono bene (*Interruzioni al centro*), ma anche perché le condizioni che le vostre leggi fanno a questi cosiddetti privilegiati sono tali che anch'essi saranno vittime di queste leggi.

Voi tendete a portare, attraverso questa operazione, una profonda lacerazione nel movimento contadino. Io voglio ripetere qui quello che è stato accennato dall'onorevole Grifone nel suo intervento conclusivo come relatore di minoranza. Nell'ultimo convegno delle « Acliterra » che si è tenuto a Catanzaro, sulla legge per la Sila, alla presenza di autorevoli dirigenti del vostro partito, un esponente della maggioranza ha detto a chiare lettere — e vi sono testimoni appartenenti alle vostre correnti che sono disposti in ogni momento a confermare la verità di questa asserzione —: « Cari amici, è inutile che voi solleviate delle obiezioni; con questa legge noi dobbiamo cacciare dalle terre i contadini che vi sono, che siccome se le sono conquistate con la lotta sono su un terreno rivoluzionario, e dobbiamo mettere della gente che ci assicuri la guardia di queste terre ». (*Interruzioni al centro e a destra*).

Voi volete cacciare dalle terre dove hanno versato il loro sangue le famiglie di Angelina Mauro e di Giuditta Levato, sulle quali voi

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

avete sparato (*Applausi all'estrema sinistra — Rumori al centro e a destra*), e mettere a loro posto della gente che sperate di asservirvi.

Ma vi illudete, onorevoli colleghi, perché queste leggi i contadini sapranno rovesciarle contro gli agrari e contro di voi. (*Applausi all'estrema sinistra — Rumori al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Fora-Bianco:

« Nella assegnazione dei terreni espropriati sono preferiti, nel quadro delle disposizioni di assegnazione, i contadini, i singoli od associati, i quali abbiano già in corso per lo stesso terreno contratti commutativi, associativi o misti, comunque denominati, o concessioni di terre incolte o malcoltivate ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89 e successive modificazioni ed integrazioni ».

(Non è approvato).

Passiamo agli emendamenti subordinati Fora-Bianco.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Ritengo che, prima, debba votarsi sull'articolo 6-ter proposto dagli stessi colleghi, che è più radicale.

PRESIDENTE. L'articolo 6-ter proposto dagli onorevoli Fora, Miceli, Puccetti, Bianco, Sansone, Laconi, Lombardi Carlo, Jacoponi, Cerabona, Costa e Cacciatore, è il seguente:

« Nei territori di cui al precedente articolo 1, i contratti miglioratori di affittanza e colonia, comunque denominati, e gli altri dove il diretto coltivatore abbia eseguito sostanziali e permanenti migliorie, sono di diritto, su richiesta del diretto coltivatore, trasformati in contratti di enfiteusi.

« Il canone annuo dovuto al proprietario non potrà superare il reddito dominicale censuario del fondo all'inizio della costituzione delle enfiteusi, dedotti gli oneri che fanno carico all'enfiteuta in misura non superiore al 50 per cento del reddito censuario medesimo ».

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Se la proposta contenuta in questo emendamento si riferisce alle terre che sono assegnate ai contadini, su questo punto, secondo me, vi è preclusione. Se, viceversa, la proposta

si riferisce alle terre in possesso di contadini miglioratori, la questione si può affrontare.

PRESIDENTE. Il Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi pare che l'impostazione giuridica data dalla Commissione sia esatta.

MICELI. Chiedo di parlare contro l'eccezione di preclusione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Mi pare che si portino ora le stesse argomentazioni che si sono portate nella legge sulla Sila e che sono state respinte dalla Presidenza. Ciò è assfissante...

RUSSO PEREZ. Ella resiste, però! (*Si ride*).

MICELI. Noi abbiamo proposto che queste terre espropriate vengano date in enfiteusi ai contadini. Noi ora chiediamo che, non tutte le terre, ma almeno quelle in cui vigono dei contratti miglioratori di affittanza e colonia, siano concesse in enfiteusi ai contadini miglioratori.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vi è preclusione a questa proposta.

MICELI. Qui si tratta di un caso sostanzialmente diverso, per vari motivi: anzitutto perché la terra non passa più dal proprietario al contadino in enfiteusi (come noi avevamo proposto), ma prima dal proprietario all'ente. Si tratta di stabilire come l'ente darà la terra ai contadini. Questo non è stato né discusso né votato, quindi non si può parlare di preclusione. Il nostro concetto base era: passaggio diretto dal vecchio proprietario al contadino per mezzo di una forma enfiteutica. Tale proposta è stata respinta ed è stata approvata la seconda parte: il passaggio delle terre dal proprietario all'ente a mezzo dell'espropriazione.

Ora partiamo da questo dato di fatto, già approvato, cioè dalle terre passate in proprietà dell'ente, per vedere come queste terre debbono essere assegnate ai contadini. Voi proponete un sistema di vendita a rate trentennali. Noi proponiamo adesso qualche cosa di meno radicale di quanto proponemmo nella discussione della legge Sila: che non tutte le terre passate all'ente siano date in enfiteusi ai contadini, ma che soltanto quelle terre che sono state aggette di radicale miglioramento passino in enfiteusi ai miglioratori.

PRESIDENTE. Mi sembra che sia sostenibile la tesi della non preclusione, perché l'articolo aggiuntivo 6-ter si riferisce a casi limitati. Comunque, è preferibile discutere, per l'economia stessa dei lavori, l'articolo ag-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

giuntivo e non affrontare una questione di carattere procedurale.

La Commissione insiste sulla eccezione di preclusione?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione si rimette al giudizio della Presidenza.

PRESIDENTE. Procediamo dunque nella discussione.

MICELI. Chiedo di svolgere io l'emendamento. Fora.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. In sede di contratti agrari abbiamo esaminato la colonia migliorataria e l'affittanza migliorataria, un capitolo a parte, Titolo V, nelle disposizioni da noi approvate per i contratti agrari in sede di Commissione. Il problema dei contratti agrari a miglìoria si è presentato diverse volte nelle leggi di proroga dei contratti agrari. Noi non l'abbiamo mai affrontato radicalmente e l'abbiamo rimandato sempre. Anche in sede di riforma dei contratti agrari, quando era il caso di affrontarlo, il presidente della Commissione ed il Governo, seguendo il loro metodo abituale (metodo che hanno comune con gli agrari), quello di prender tempo, hanno detto: non possiamo affrontare radicalmente il problema dei contratti a miglìoria perché la sua sede naturale è quella della riforma fondiaria, trattandosi di trasformare un contratto originariamente volontario in un diritto reale di un contraente sulle proprietà dell'altro (enfiteusi). Una proposta in questo senso, che cioè tutti i contratti miglioratari fossero trasformati in contratti in enfiteusi, da noi presentata in sede di discussione dei contratti agrari, fu accantonata dalla Commissione di agricoltura.

Ora, onorevoli colleghi, tutti i nodi vengono al pettine. Voi proponevate sempre: rimandiamo alla riforma fondiaria, è materia di riforma fondiaria, forse sperando che tale riforma non si sarebbe mai discussa. Siamo arrivati a discutere della riforma fondiaria; che cosa ne facciamo di questi contratti di miglìoria? È arrivato il momento di domandare: qual'è il trattamento che vogliamo riservare ad essi?

Con il nostro emendamento proponiamo che questi contratti a miglìoria, nelle zone da espropriare, siano trasformati in contratti di enfiteusi. Il testo del nostro articolo è il seguente: « Nei territori di cui al precedente articolo 1, i contratti miglioratari di affittanza a miglìoria, comunque denominati e quegli altri in cui siano state compite sostanziali e radicali miglìorie dal fittavolo sono di di-

ritto trasformati in enfiteusi ». Ma noi dobbiamo anche stabilire il canone che deve essere pagato al proprietario per questa enfiteusi; pertanto il nostro emendamento aggiunge che il canone dovuto al proprietario non potrà superare il reddito dominicale censuario del fondo all'inizio dell'istituzione dell'enfiteusi, dedotti gli oneri a carico del concedente, in misura non superiore al 50 per cento del reddito dominicale.

La nostra proposta trae origine da quelle che sono le ragioni dell'enfiteusi, ragioni che si compendiano in una parola: miglioramento. Enfiteusi deriva infatti dal verbo greco *εμφορέω*, che vuol dire « pianto », « miglìoro », il che significa che, alla base dell'enfiteusi, sta questa miglìoria. Le modalità tuttavia sono diverse, perché il contratto di miglìoria è regolato da alcune norme e l'enfiteusi da altre. Nel contratto di miglìoria sostanzialmente si dà un terreno generalmente ingrato ed incolto e si dice al contadino: miglìora a tue spese questo terreno, e mi darai questo canone o questa quota; avrai un contratto a lungo termine. Nell'istituzione dell'enfiteusi invece, si dice al contadino la stessa cosa: prendi in enfiteusi questo terreno, miglìorato nel seguente modo; per questo mi darai un certo canone annuo in denaro o in natura.

V'è però una differenza tra il contratto miglioratario e l'enfiteusi, la possibilità di riscatto dopo un certo numero di anni. Si tratta quindi di una forma più vantaggiosa per il contadino, perché c'è come traguardo la possibilità dell'accesso alla proprietà. Ora, se questa legge è fatta per far accedere i contadini alla proprietà, è logico che dobbiamo preferire il contratto di enfiteusi a quello di miglìoria e quindi la logica più comune è quella di trasformare il contratto di miglìoria in contratto di enfiteusi.

I contratti di miglìoria non sono pochi né interessano pochi contadini. È stato sempre affermato che questi contratti sono numerosissimi e sono le forme più esose di contratto. In Commissione si è discusso a lungo su ciò, né io vorrò ora ripetere quanto si è detto in quella sede. È certo però che noi abbiamo dei contratti vessatori, ingiusti, come il cosiddetto patto verolano. Lo stesso onorevole Germani ha ricevuto da Veroli, epicentro della zona nella quale impera tale patto, una fotografia, nella quale si vedevano molti contadini affollati attorno ad un autocarro ad ascoltare chi attualmente vi sta parlando. Non è certo un documento storico quella fotografia, ma ha un grande significato. Colui che l'ha, spedita all'onorevole Germani, il

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

parroco del luogo, ha, con quel messaggio, voluto dire: «muovetevi prima che sia troppo tardi, le cose precipitano, siamo arrivati al punto che i contadini di Veroli si affollano a sentire le parole di un deputato comunista!». È per il comune un fatto veramente inaudito, quando si pensi che i partiti democratici, da tempo immemorabile, in quel comune, non potevano tenere un comizio!

Ciò dimostra che le condizioni dei contratti di miglioria sono tali che precludono anche la possibilità di esercitare i più elementari diritti civili. L'onorevole Germani può rendermi testimonianza dell'urgenza di un intervento. Il parroco di Veroli ha avuto occasione di parlare con lui e di pregarlo di non lasciare a noi comunisti l'iniziativa di interessarsi dei coloni di quella zona. Il trattamento che quei coloni hanno ricevuto è uno dei più incredibili. Si sono concessi dei terreni rocciosi a contadini poverissimi che vivevano in capanne di canna e creta, che si accontentavano di un pezzo di pane per una giornata di fatica. Quei terreni sono trasformati, per lo più, in uliveti, e tale trasformazione ha richiesto 30 anni di dura fatica e di inenarrabili sudori. Eppure — lo credereste? — quei contadini sono legati ad un contratto di colonia per il quale debbono pagare al proprietario metà del prodotto, nonostante che non solo le migliorie, ma tutte le spese siano a carico del colono. È un furto, onorevoli colleghi. Questa gente ha avuto un terreno nudo, lo ha migliorato interamente a sue spese, vi ha investito, oltre che il proprio sudore, anche i propri risparmi e, ciononostante, deve pagare la metà dei prodotti al proprietario, il quale tanto più guadagna quanto maggiore è l'investimento in lavoro e in denaro effettuato dal contadino.

Come se questo non bastasse, v'è qualche cosa di ancora più inumano in questi contratti. I contadini che da 30 anni sono su queste terre hanno qualche volta costruito delle case coloniche per loro abitazione: ebbene, quando essi non sottostanno agli obblighi imposti dal proprietario (aumenti di quote, servitù, obblighi colonici) i proprietari esigono la demolizione delle case stesse. Sembrano cose di altri mondi, o di altre ere storiche, ma purtroppo sono vere. Per dimostrarvelo, vi leggerò una diffida giudiziaria fatta dal proprietario Camillo Scarafone ai danni di un suo contadino, che appunto aveva costruito una casa. La motivazione è questa: «...Considerato che il colono miglioratario, secondo vetusta consuetudine, non è titolare di alcun diritto reale sul fondo, ma soltanto

di un diritto di credito costituito dalle migliorazioni, diffida col presente atto a tutti gli effetti di legge Giustino Marcoccia, fu Vincenzo, residente e domiciliato in Veroli Agro a demolire senza indugio la casa, con l'avvertimento che trascorsi ecc.»

PIGNATELLI. Qual'è la data dell'atto?

MICELI. 24 gennaio 1949.

Un altro esempio: il tribunale di Frosinone ordinava, il 12 febbraio 1947, la demolizione di una casa costruita da Rossi Rocco nel fondo Collepece, di proprietà di Francesco Ambrò!

Di fronte a questi fatti, potete pensare che l'onorevole Germani rimanga sordo agli appelli dei suoi elettori? Egli assicurerà il parroco di Veroli che ha provveduto largamente nella regolamentazione dei contratti agrari! Ma quando in queste zone si annunzierà la riforma agraria, i contadini penseranno: questa riforma ci farà fare un passo avanti, saremo proprietari della casa, potremo riscattare, potremo pagare il terreno divenendone proprietari. E invece la vostra riforma non dice assolutamente niente di tutto questo!

Orbene, onorevoli colleghi, io non mi riferisco alle altre condizioni dei contratti miglioratori, che sono anch'esse vessatorie, ma questi esempi tipici dovrebbero indurci a dire: in una legge di riforma introduciamo anche qualche clausola che decida la sorte di questi coloni miglioratori!

Nella vostra legge esigerete l'esame di capacità tecnica dei contadini. Ma quale capacità maggiore di quella di un contadino al quale è stata affidata una terra sassosa, che il proprietario non utilizzava, e l'ha trasformata in uliveto e in vigneto e vi ha costruito anche una casa, pur pagando per decenni la metà al proprietario? Quale spirito di risparmio, di sacrificio e di capacità maggiore volete trovare? Volete dispensarli dall'esame almeno questi fuori classe? Volete ritenere che costoro hanno già superato positivamente questo esame attraverso 30 anni di lavoro e di sacrifici? Volete considerare almeno che costoro hanno favorevolmente superato la prova scritta consistente nei miglioramenti e nelle case che hanno costruito!

Voi ci direte, come indubbiamente ci dirà l'onorevole Germani: che gli si spezza il cuore, che lui è completamente solidale con noi, ma che questa non è materia da inserire nella legge di riforma fondiaria!

Ora, innanzitutto, quando si è voluto inserire qualche cosa nella legge di riforma fondiaria, si è inserita anche se non aveva alcuna relazione. Abbiamo inserito un tipico articolo

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

proposto dall'onorevole Mannironi, nel quale si parla di obbligo di miglioramento per gli olivastrati. Ora, con un po' di logica, io credo che abbia maggiore attinenza con gli scopi della riforma che andiamo a proporre interessarsi della sistemazione dei contadini che hanno, col loro lavoro, creato parte notevole della terra dove sono precariamente insediati, che regolamentare l'innesto degli olivastri. Vi ho portato quest'esempio per dirvi che, quando si vuole, non esistono ostacoli. E che sia vero che non possono esservi motivi che ci impediscano formalmente di sistemare attraverso questa legge i contadini miglioratori, lo desumiamo anche dalla legge di riforma fondiaria 967 presentata al Senato; dalle norme finali e finanziarie, articolo 25 (colonia perpetua) è prevista tale sistemazione. Quindi se in questa legge di riforma troviamo un titolo riguardante i contratti a miglioria, non potrete sostenere che questa materia non sia pertinente alla riforma.

Dice questo articolo 25: quando il possesso del fondo da parte del colono miglioratorio duri da più di 30 anni, la colonia si presume perpetua ed è regolata dall'articolo 4 del titolo 3 del codice civile. Il diritto di affrancazione può però esercitarsi dopo l'entrata in vigore della presente legge. Il capitale di affrancazione verrà determinato in base al canone corrisposto dal colono perpetuo dal 1939, aumentato di 20 volte.

Questa non è una posizione che noi approviamo, ma serve a dimostrarvi che è possibile, anzi, necessario, inserire nella legge di riforma fondiaria la regolamentazione definitiva dei contratti miglioratori. L'onorevole Gui ci dirà: va bene, ma tale sistemazione voi l'avete prevista nella legge generale! Aspettate che venga in discussione tale legge. Onorevoli colleghi, voi sapete che le colonie miglioratorie operano in prevalenza in questi territori ove andranno ad incidere, col bisturi o col temperino, le norme « stralcio » che adesso discutiamo.

Perché a questo contadino miglioratorio, che accanto a lui vede il bracciante non miglioratorio, il quale riceve in proprietà un pezzo di terra, dobbiamo dire: bada, tu aspetta, per te penseremo a suo tempo nella riforma generale? Questi contadini che ragionano in modo semplice non si spiegheranno le ragioni di questo ritardo. Essi diranno: perché noi che abbiamo lavorato per tanto tempo ed aspettavamo questo momento per realizzare un minimo di giustizia, dobbiamo essere rimandati ad una riforma fondiaria generale, quando già una riforma opera nella nostra zona?

Per questi motivi mi auguro che (come pure è stato fatto quando abbiamo chiesto il limite permanente), anche senza introdurre principi non universalmente accettati, vogliate sancire in questa legge quanto già proponete nella legge generale di riforma. Visto che la legge che discutiamo opera in zone a diffusa conduzione miglioratoria e che già nella legge di riforma fondiaria generale è affermato un principio a proposito di tali contratti, trascriviamo questo principio in questa nostra legge di riforma, in modo che cominci ad operare contemporaneamente ad essa.

Io non voglio suggerirvi alcuna via subordinata, perché noi ci battiamo per il nostro emendamento fondamentale; vi prego però di considerare la necessità e l'urgenza di provvedere, e con giustizia, nei riguardi degli affittuari e dei coloni miglioratori.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sull'articolo 6-ter?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. La questione posta nell'emendamento Foramiceli è molto complessa. Io stesso, che conosco personalmente la situazione, perché alcune zone alle quali si è riferito l'onorevole Miceli sono state da me personalmente visitate e mi sono io stesso interessato di questi contratti miglioratori (Veroli, Frosinone, Anagni), riconosco che sono contratti indubbiamente complessi nei quali bisognerà intervenire, e probabilmente bisognerà intervenire in linea di massima, nel senso indicato non soltanto dall'onorevole Miceli, ma già stabilito da apposita norma nella legge generale di riforma.

Per l'esperienza personale che ho di questa materia, non ritengo si possa risolvere con una sola norma, che in maniera generale o drastica risolva queste questioni. Io penso che molto più opportunamente la materia dovrà formare oggetto di un apposito provvedimento in cui si delimiti l'ambito di applicazione e si determinino le conseguenze relative.

Pertanto, il parere della Commissione è questo: la questione esiste, non è però questa la sede opportuna per risolverla; e dunque in questa sede la Commissione respinge l'emendamento Foramiceli.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Nell'articolo 25 della legge generale si regola una situazione diversa da quella che dovrebbe essere regolata con l'emendamento Foramiceli. Nella legge generale noi consideriamo il colono perpetuo, non la colonia

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

migliorataria, in modo da trasformare in enfiteusi un contratto il quale non ha una sua figura particolare, e sottraiamo quindi questi terreni a quelli che si dicono oggi proprietari per trasferirli a quei coloni miglioratori. Quindi, l'articolo 25 ha un effetto: quello di sottrarre quei terreni alla riforma, perché li attribuisce in proprietà (perché l'enfiteusi è una forma di proprietà sia pur limitata) a questi coloni miglioratori. L'articolo 25 ha un effetto sia che i terreni ricadano in zona di riforma, sia che rimangano fuori della riforma. Voi volete una cosa notevolmente diversa: volete cambiare sostanzialmente il sistema di attribuzione. Ora, mi pare che il cambiamento del sistema di attribuzione non possa essere ammesso se non nei limiti in cui è già riconosciuto nell'articolo 6-bis dove si dice che « i contadini i quali abbiano già in corso per lo stesso terreno contratti miglioratori a lungo termine di data certa sono preferiti nell'assegnazione ».

Sono disposto a cancellare le parole: « a giudizio insindacabile degli enti di riforma » e dire: « sono di regola preferiti », in modo da togliere quel carattere di eccessiva insindacabilità che è nella formula dell'articolo, ma non mi sento di accettare l'emendamento Fora-Miceli, perché qui si cambia il sistema di assegnazione. Tutti pretenderanno di avere contratti di miglioria, che non esistono. I contratti di miglioria sono stati ammessi, entro certi limiti, dalla Commissione di agricoltura. In questi limiti, li riconosco, ma fuori di questi limiti questa preferenza significherebbe scatenare una serie di controversie che si risolverebbero in danno degli stessi contadini. Quindi, questo emendamento, che tende ad allargare il testo della Commissione, non può, per ragioni pratiche, essere accettato. Accetterei invece l'emendamento soppressivo Fora.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Parlo a titolo personale. Prendo atto di quanto ha detto l'onorevole ministro, cioè della necessità di modificare in modo più tassativo l'articolo 25 della legge generale di riforma, e prendo atto di ciò che ha detto l'onorevole Germani, che pur essendo questa materia molto complicata è necessario provvedervi. Pertanto, ritiriamo l'emendamento e presenteremo un ordine del giorno, per il quale non teniamo alla paternità della prima firma, in cui si invita il Governo a presentare un organico disegno di legge riguardante la sistemazione definitiva dei coltivatori miglioratori.

PRESIDENTE. Onorevole relatore ?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Personalmente sono d'accordo. È una materia che, indubbiamente, deve essere regolata.

PRESIDENTE. Onorevole ministro ?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. D'accordo.

PRESIDENTE. L'onorevole Miceli presenterà allora un ordine del giorno.

Torniamo alle proposte subordinate dell'onorevole Fora-Bianco relative all'articolo 6-bis:

Subordinatamente, qualora l'emendamento interamente sostitutivo non fosse accolto, sopprimere le parole: a giudizio insindacabile degli enti di riforma.

Sostituire alle parole: della presente legge, ed abbiano eseguito, *le parole:* della presente legge, od abbiano eseguito.

Aggiungere, in fine: in misura pari ai tre quarti del valore conseguito dal fondo per effetto delle migliorie esistenti.

L'onorevole ministro propone che, invece della soppressione delle parole « a giudizio insindacabile degli enti di riforma » — soppressione pura e semplice — si metta « di regola ».

BIANCO. Accettiamo.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione accetta tale formula per il primo emendamento subordinato. Quanto al secondo, non vi è stato un errore. La base delle migliorie deve essere il contratto. Pertanto la Commissione è contraria all'emendamento che tende a sostituire la parola « ed » con la parola « od ».

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Vi è stato un errore. Qui si vogliono preferire i contadini che abbiano già in corso per lo stesso terreno contratti miglioratori a lungo termine, di data certa anteriore all'entrata in vigore della presente legge, od abbiano eseguito sostanziali e permanenti migliorie nel fondo. Secondo noi è « od »; secondo voi, invece, dovrebbe essere « ed ». Se voi ci mettete « od », la vostra preferenza diventa quasi superflua, perché un contadino che, avendo un regolare contratto con clausola migliorataria, abbia eseguito opere sostanziali di miglioramento, ha sul fondo un diritto obiettivo, attribuitogli, dalle vigenti leggi, per lo meno al pagamento di determinate indennità.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

In sostanza, quando l'ente dovesse espropriare questo terreno, per il quale il contadino ha il contratto ed ha eseguito le migliorie — cioè, lasciando il vostro « ed » — come si regolerebbe per l'espropriazione? E poi, il contadino al quale verrebbe assegnato questo terreno, quanto lo pagherebbe, tenuto conto delle indennità di miglioria da corrispondere al contadino uscente?

Io ritengo che quella preferenza, che limita il pagamento, sia pleonastica; perché discende direttamente da un contratto speciale miglioratorio e dal fatto che questo contratto si è tradotto in aumento di valore del fondo.

Anche se non dovessero operare le norme sulla riforma di contratti agrari, obiettivamente il codice vigente darebbe al contadino il diritto all'indennizzo per le migliorie apportate. Se si lasciasse la parola « ed », non fareste che confermare quello a cui il contadino ha diritto. Invece, deve essere « od »; si tratta di errore di stampa.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Si è discusso in Commissione, dove è stato respinto il vostro emendamento.

MICELI. Nell'emendamento presentato dal collega Cartia c'era « od »; non si è discusso né su « ed » né su « od ».

Il contadino che ha un contratto può aver eseguito all'atto dell'esproprio delle opere non di stabile miglioria, ma preparatorie, necessarie cioè a raggiungere determinate finalità delle migliorie: per esempio il contadino può aprire delle buche, anche due anni prima delle piantagioni — come, del resto, prescrive la tecnica — per l'impianto di un oliveto. Supponiamo che un terreno nel quale sono state fatte dette opere preparatorie ricada nelle zone di riforma e quindi venga espropriato. Potreste sostenere che quelle eseguite siano opere di miglioria permanente del fondo? No. Ma il contadino le ha fatte, ed aveva il diritto di farle perché aveva un contratto di miglioria e presupponeva di impiantare l'oliveto. Dunque, dovrete lasciare questa possibilità. Se no, andrete a colpire quelle di opere in atto, che non si sono tradotte in migliorie permanenti, ma sono il presupposto di un contratto di miglioria.

Se io ho un contratto di miglioria e faccio delle opere che, anche se non sono appariscenti e definitive, sono necessarie a compiere delle migliorie definitive preventivate nella certezza di portare a compimento il contratto, per me queste opere rappresentano un investimento. Se una legge, indipendentemente

dalla mia volontà, interrompe questa mia opera, si può pretendere che io non sia nemmeno compensato di quello che ho speso?

Queste considerazioni dovrebbero far riflettere i colleghi e dovrebbero indurli a correggere questo che è un errore di stampa.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Confermo quanto ho dichiarato: ritengo che a base di questo trattamento di favore, che stabiliamo per legge, deve esservi un rapporto giuridico certo; non possiamo inoltrarci nella indagine, caso per caso, se sono state apportate sostanziali migliorie nel fondo, indipendentemente da un contratto, il quale dia questa facoltà o imponga quest'obbligo. Se accogliessimo l'emendamento Miceli, ci inoltreremmo in una casistica tale, che non so dove ci porterebbe. Invece, noi abbiniamo le due condizioni: quella del contratto, che è dimostrabile, tanto è vero che abbiamo preteso la data certa, e l'altra, che le migliorie siano state apportate. In questi termini e soltanto in questi termini la Commissione conferma il testo già proposto e respinge l'emendamento Miceli.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo alle osservazioni dell'onorevole relatore. La questione ha già formato oggetto di lunga discussione in Commissione.

MICELI. Non è esatto; legga i verbali.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ne abbiamo discusso in Commissione e si è detto che non vogliamo che vengano inventati dei coloni miglioratori da parte dei proprietari espropriati. Questo è stato il motivo decisivo per respingere quella formula e per richiedere — secondo l'emendamento dell'onorevole Gorini — il contratto miglioratorio di data certa. Diversamente si farebbero delle finte assegnazioni. Pertanto insisto sul testo della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo emendamento subordinato Fora:

Sostituire alle parole della presente legge, ed abbiano eseguito, le parole: della presente legge, od abbiano eseguito.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo periodo del secondo comma, nel testo della Commissione,

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

con la modificazione proposta dall'onorevole ministro:

« Nell'assegnazione dei terreni espropriati sono di regola preferiti, nel quadro delle disposizioni di assegnazione, i contadini i quali abbiano già in corso per lo stesso terreno contratti miglioratori a lungo termine di data certa anteriore alla entrata in vigore della presente legge, ed abbiano eseguito sostanziali e permanenti migliorie nel fondo ».

(È approvato).

Qual'è il parere della Commissione sul terzo emendamento subordinato Fora?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Confermo il già espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono contrario. Dato che le migliorie non sono sempre calcolate nel loro esatto ammontare, cioè quanta parte sia stata compiuta dal proprietario e quanta dal colono, preferisco una formula elastica.

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Forse l'emendamento dell'onorevole Fora non è stato formulato in modo molto preciso, anzi riconosco che non ha contemplato tutti i casi. Sappiamo che con la disposizione vigente nei contratti a miglioria, nel caso che il miglioratario lasci il fondo per fine contratto, ha diritto ad una quota sulle migliorie stabilita dal codice vigente. Se noi non avessimo inserito alcun comma, questa norma del codice varrebbe sempre: quindi il miglioratario avrebbe il diritto di ripetere dal proprietario o dall'ente quello che il codice gli attribuisce.

Poiché la proposta dell'onorevole Cartia è stata accolta dalla Commissione e si è inteso inserire qualche norma più favorevole ai miglioratori di quelle in vigore a norma del codice civile, certamente non si è voluto ripetere quello che già c'era nel codice: l'onorevole Germani ci avrebbe, come è solito, severamente ammonito per l'uso di ripetizioni e di pleonasmii!

Se fosse stata intenzione dell'onorevole Germani o del Governo di riportare quello che c'è già nel codice, questo inciso non avrebbe avuto ragione di essere; se è stato messo vuol dire che si è voluto tener conto di qualche cosa di diverso da quello che è stabilito nel codice. In sede di Commissione è stato approvato il titolo V della legge sui

contratti agrari, nel quale, all'articolo 32-*quater* è detto: « al miglioratario, spettano i tre quarti dell'aumento del valore del fondo ».

In sostanza, questa disposizione approvata si riferisce a quella generica del codice e la precisa: quando il colono miglioratario ha fatto a sue spese le migliorie, gli spettano tre quarti dell'aumento del valore del fondo. Col proposto emendamento ci vogliamo riportare appunto a questo caso.

È vero però che non siamo stati precisissimi nella formulazione e che avremmo dovuto aggiungere: « nel caso che le migliorie fossero state eseguite a completo carico del colono miglioratario ».

La nostra intenzione è quella di estendere al colono miglioratario il principio che è già inserito nella legge dei contratti agrari. Bisognerebbe anche dire che l'indennità di esproprio da corrispondere al proprietario sarà diminuita del valore delle migliorie eseguite. È qui la differenza sostanziale fra la concezione del codice e la concezione nostra della riforma dei contratti agrari, perché il codice attuale dà diritto ad una aliquota del valore delle migliorie, mentre noi diciamo che queste migliorie eseguite nel fondo, hanno aumentato il valore del fondo stesso, e questo valore deve essere calcolato con una percentuale non in relazione alle spese sostenute per le migliorie stesse, ma in relazione a quanto le migliorie hanno fatto aumentare di valore il fondo. Nel vostro articolo tale criterio non è riportato, ma ci si riferisce soltanto al valore delle migliorie, cioè a quel criterio che abbiamo scartato nel caso dei contratti agrari. Ed è per questo che, se ho bene interpretato le intenzioni dell'onorevole Cartia, che io e gli altri del mio gruppo abbiamo approvato in Commissione l'articolo dallo stesso proposto: queste intenzioni sono quelle di non ripetere una disposizione già superata del codice, ma di migliorarla ed adeguarla a quello che abbiamo stabilito per i contratti agrari. Io proporrei che la dizione fosse la seguente: « per tali assegnazioni l'indennità di esproprio sarà diminuita, tenendo conto delle migliorie eseguite, nella misura stabilita dalla legge ».

Quando si dice: stabilita dalla legge, ci si riferisce al codice, ed alle altre leggi; e noi siamo certi che, anche se voi non lo vogliate, le masse contadine riusciranno ad ottenere con la loro lotta una soddisfacente regolamentazione, legale o sindacale, dei contratti agrari, specie per quanto riguarda i contratti miglioratori. Perciò la questione delle migliorie nei contratti agrari sarà in ogni caso regolata in

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

modo più equo di quanto non lo sia adesso dal codice, ed i contadini, se noi ci riferiamo a tali leggi, potranno avere certamente dei maggiori vantaggi in rapporto alle migliorie. Questa nostra proposta non ha nulla di tassativo. Se non dovesse essere accettata, meglio sarebbe che il comma venisse soppresso.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, ella parla in sede di dichiarazione di voto e quindi non può fare ulteriori proposte.

Comunico che il ministro dell'agricoltura e delle foreste propone di sospendere la votazione sull'ultimo emendamento subordinato Forà-Miceli e sul secondo periodo del secondo comma dell'articolo 6-bis, allo scopo di concordare un testo che possa essere accettato da tutti.

Se non vi sono osservazioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Nel frattempo l'onorevole Truzzi ha facoltà di svolgere il seguente emendamento, presentato insieme con gli onorevoli Ferraris, Marenghi e Pugliese:

« Aggiungere il comma seguente:

« Il trasferimento delle terre di cui all'articolo 16 della legge per la colonizzazione della Sila, potrà effettuarsi anche a favore di istituzioni, legalmente riconosciute, che abbiano come compito specifico la formazione professionale degli orfani o figli di contadini per il loro avviamento alla proprietà direttamente coltivata mediante la costituzione di aziende modello o di fattorie-scuola ».

TRUZZI. Le ragioni che ci hanno indotto a presentare questo emendamento stanno nella convinzione che la nuova piccola proprietà che si andrà formando sarà tanto più vitale e tanto più stabile in quanto i nuovi piccoli proprietari sappiano bene coltivare la loro terra. Ora, col nostro emendamento noi chiediamo che venga data la facoltà all'ente di concedere queste terre anche ad istituzioni, legalmente riconosciute, che abbiano come compito specifico la formazione professionale degli orfani o figli di contadini, che abbiano cioè il precipuo scopo di formare dei nuovi coltivatori che sappiano ben coltivare, in modo che queste piccole proprietà siano vitali.

Del resto, questo si avrà in limitate proporzioni, ed io credo che tanto la Commissione quanto i colleghi potranno approvare questo emendamento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione ?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è favorevole all'emendamento Truzzi.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, salvo coordinamento, l'emendamento Truzzi.

(È approvato).

L'onorevole Cuttitta propone i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 6-ter.

« Agli effetti della presente legge l'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è sostituito dal seguente:

« I poteri creati per effetto della presente legge dovranno essere assegnati per sorteggio ai lavoratori agricoli, con precedenza assoluta a quelli che non siano proprietari o enfiteuti di fondi rustici, e successivamente a quelli che ne posseggono in misura insufficiente.

« La qualifica di lavoratore agricolo e la capacità tecnica alla conduzione del podere sono accertate, per ogni singolo comune, da una Commissione costituita dal sindaco, dal comandante della stazione dei carabinieri del luogo, e dal dirigente comunale dell'ufficio di collocamento della mano d'opera agricola.

« Avverso le decisioni di tale Commissione gli interessati possono ricorrere al prefetto della provincia competente per territorio ».

ART. 6-quater.

« Agli effetti della presente legge, l'articolo 13 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è sostituito con i seguenti:

Art. 13. — « Il Presidente dell'Opera è assistito da un Consiglio costituito dall'ispettore compartimentale agrario, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, da due delegati del Ministero del tesoro e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e da due esperti in lavori di bonifica e di colonizzazione designati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ».

Art. 13-bis. — « Il Consiglio dà parere su tutti gli affari sui quali sia interpellato dal Presidente dell'Opera.

« Il parere del Consiglio è obbligatorio:

a) sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi dell'Opera;

b) sulle proposte di acquisto e di permuta di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 2;

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

c) sui piani particolareggiati di cui all'articolo 3;

d) sulle proposte di sostituirsi ai proprietari nella esecuzione di bonifiche di cui all'articolo 11;

e) sulle proposte di appalto a licitazione od a trattativa privata, quando l'importo delle opere da appaltare superi rispettivamente cinque milioni e tre milioni di lire;

f) sulle proposte di operazioni di credito di cui all'articolo 28;

g) sull'ordinamento organico del personale ».

ART. 6-*quinquies*.

« Agli effetti della presente legge, l'articolo 24 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è sostituito col seguente:

« Sono aboliti i contributi previsti dall'articolo 8, lettera d), della legge 31 dicembre 1947, n. 1629 ».

L'onorevole Cuttitta ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

CUTTITTA. Io propongo in sostanza di modificare l'articolo 16 della legge per la Sila, articolo che così suona:

« I terreni trasferiti in proprietà dell'Opera devono essere assegnati ai lavoratori manuali della terra, i quali non siano proprietari, o enfiteuti di fondi rustici, o tali siano in misura insufficiente all'impiego della mano d'opera della famiglia. La qualifica di lavoratori della terra e la capacità professionale sono accertate dagli ispettorati agrari provinciali competenti per territorio ».

Faccio presente che il numero dei richiedenti concessioni sarà sempre superiore al numero dei poderi da distribuire.

Questa è una constatazione sulla quale credo si possa essere d'accordo. Perché, nel parlare di questa legge, si è sempre detto che le disposizioni relative allo scorporo saranno sempre insufficienti nei confronti delle richieste.

Perciò mi sono chiesto: come si farà la scelta per l'assegnazione dei poderi? La legge non fa discriminazioni fra quelli che possiedono qualche cosa e quelli che non possiedono niente. E allora, a chi si darà la preferenza? Chi deciderà? Con quali criteri? Quali garanzie offre la legge che ingiustizie non possano essere consumate? Evidentemente, nessuna. E sono tutti interrogativi che lasciano perplessi, quando pure non ingenerano il timore che ingiustizie si potranno avere. L'assegnazione è devoluta

all'ente, ma con quale criterio esso procederà all'assegnazione? L'unico criterio che stabilisce la legge è che si deve dare la terra ai lavoratori che non ne possiedono o che ne possiedono poca. Questo mi pare che sia un po' troppo vago e non garantisca che ingiustizie non saranno compiute. Ecco perché io propongo questo emendamento.

Con questo emendamento non si creano impacci a quella azione rapida che deve avere l'ente. Lasciatemi dire, anzi, che esso facilita il lavoro dell'ente per ciò che riguarda l'assegnazione. Per questo io mi permetto di raccomandarlo vivamente alla vostra considerazione.

Il secondo emendamento riguarda l'Opera per la Sila. Ricordo che, parlando dei poteri che saranno attribuiti in base alla legge per la Sila, un deputato molto autorevole della maggioranza, che conosce uomini e cose di quelle parti, giungeva a definire il presidente dell'Opera come il proconsole della Calabria, volendo con questo sintetizzare l'eccessivo potere conferitogli.

Vi faccio osservare che esistono altri enti, ed io conosco quello per la colonizzazione del latifondo siciliano che è regolato da una legge diversa da quella che si riferisce all'ente Sila, presa a modello da questa legge. L'ente per la colonizzazione del latifondo siciliano ha un consiglio di amministrazione le cui attribuzioni sono regolate da un articolo di legge. Mentre la legge per la Sila si limita a dire soltanto che il presidente « è assistito » da un consiglio, per l'ente di colonizzazione del latifondo siciliano si è sentito il bisogno di stabilire, con chiarezza, quali saranno i compiti del consiglio ai fini dell'assistenza.

Quindi io, modestamente, preferisco quella legge, in cui sono chiare e definite le attribuzioni del presidente dell'Opera, e sono chiare e definite le attribuzioni del consiglio che deve assisterlo. Con la legge per la Sila, il presidente di quell'Opera è stato chiamato il proconsole della Calabria: ora avremo il proconsole dell'Emilia, il proconsole delle Puglie, perché si tratta di presidenti i cui poteri sono eccessivi e, praticamente, incontrollati.

Per questi motivi vi propongo la costituzione di un consiglio più snello rispetto a quello di 12 membri previsto per la Sila, perché viene ridotto a 6 membri e costituito dall'ispettore compartimentale agrario (che è una persona del posto la quale ha una profonda conoscenza delle terre e dei luoghi), dal provveditore regionale alle opere pubbliche (trattandosi di enti che dovranno costruire strade, acquedotti, case coloniche, è

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

bene che ci sia un ingegnere funzionario dello Stato, per vedere se questi appalti, queste costruzioni, vengono fatte a regola d'arte, e con la salvaguardia opportuna per la parte amministrativa), da due delegati del Ministero del tesoro e di quello del lavoro e della previdenza sociale (è inutile che mi soffermi a spiegare il perché della presenza di questi due rappresentanti), e da due esperti in lavori di bonifica e di colonizzazione designati dal ministro dell'agricoltura e delle foreste (che è interessato in proposito).

Quindi, oltre che sul presidente dell'Opera, che è scelto dal ministro dell'agricoltura, questi può contare su due esperti di sua fiducia, ed in tal modo avrà nelle sue mani la metà del consiglio.

Nell'articolo 13-bis non ho inventato niente, ma ho solo riportato una legge che è ancora in vigore. Noi creiamo degli enti di colonizzazione, nei quali il presidente ha poteri indiscriminati, e lasciamo in vita degli altri enti creati durante il regime fascista, i quali sono retti da norme amministrative — lasciatemelo dire — molto più corrette di quelle che stiamo emanando in questo momento.

Per l'articolo 13-bis il consiglio dà parere su tutti gli affari sui quali sia interpellato dal presidente, ma tale parere è obbligatorio sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi dell'Opera, sulle proposte di acquisto e di permuta, di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 2 che riguardano gli acquisti e le permuta di terreni, sui piani particolareggiati di appoderamento, sulle proposte di sostituirsi ai proprietari nell'esecuzione di bonifiche, sulle proposte di appalto a licitazione o a trattativa privata, quando l'importo delle opere da appaltare superi rispettivamente i 3 e i 5 milioni di lire, sulle proposte di operazioni di credito di cui all'articolo 28, ed infine sull'ordinamento organico del personale.

Con il mio ultimo emendamento, il 6-*quinqies*, io mi propongo di abolire la facoltà che viene lasciata all'Opera, e quindi all'ente, di imporre contributi ai proprietari del comprensorio da bonificare. Qui faccio la parte del conservatore: mi pare che questi proprietari, fra gli scorpori, le bonifiche obbligatorie ed altri guai, ne abbiano abbastanza perché si debba loro imporre il balzello del contributo, che opererà come una tassa ordinaria, con l'aggravante di essere lasciato all'arbitrio del presidente dell'Opera.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sui tre emendamenti Cuttitta ?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Abbiamo esaminato ieri sera sostanzialmente codesta questione. Noi abbiamo detto che questi criteri potranno esser meglio affermati e disciplinati in sede di regolamento, perché è tutta materia, questa dell'assegnazione delle terre, relativa piuttosto all'attuazione concreta della legge, che non alla definizione di essa. Noi qui stabiliamo i criteri fondamentali.

Per quanto riguarda poi il consiglio che, secondo l'onorevole Cuttitta, dovrebbe affiancare il presidente dell'Opera, a me sembra meglio rispondente alle finalità e complessità dell'Opera stessa che il consiglio abbia la stessa composizione di quello per la Sila. Fra l'altro, le persone proposte dall'onorevole Cuttitta sono già indicate dall'articolo 13 della legge per la Sila, il quale articolo 13 però aggiunge i rappresentanti delle categorie interessate, il che mi sembra molto importante: mi sembra molto giusto che affianchino il presidente dell'Opera.

Per quanto riguarda poi i contributi di bonifica, non mi pare che essi si possano abolire, perché non possiamo lasciare i consorzi di bonifica senza questi contributi; per cui mi sembra dobbiamo restar fermi alla legge 12 maggio 1950.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti Cuttitta ?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Quanto all'articolo aggiuntivo 6-*ter*, non ritengo che l'accertamento della qualità di lavoratore agricolo possa essere fatta da una commissione comunale cui partecipano il comandante della stazione dei carabinieri, il sindaco e il dirigente dell'ufficio di collocamento della mano d'opera agricola. L'accertamento deve essere fatto dall'ispettore agrario che ha competenza tecnica e conosce i lavoratori. Quindi, modificare nel senso indicato dall'onorevole Cuttitta la legge per la Sila non mi pare assolutamente ammissibile.

Quanto al 6-*quater*, va notato che esso modifica l'articolo 13 della legge 12 maggio 1950, cioè la legge per la Sila, con effetti sulla legge stessa. L'ente della Sila ha già un consiglio che funziona e che ha già tenuto le prime riunioni. Non mi pare giusto pretendere che lo si debba modificare subito: infatti se noi accogliessimo l'emendamento Cuttitta, evidentemente dovremmo coordinare il consiglio della Sila con quello degli altri enti. D'altra parte penso che il consiglio debba essere formato così come è disposto dal suddetto articolo 13.

Quanto all'articolo 13-bis, ritengo che esso riguardi materia regolamentare. Tuttavia il

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

regolamento relativo alla legge per la Sila è già stato approvato.

Articolo 6-*quinqües*: credo che l'onorevole Cuttitta sia rimasto nel proporre vittima di un equivoco. Infatti la legge 12 maggio 1950 non faceva che stabilire alcune garanzie di natura processuale ai crediti che l'ente della Sila aveva in forza della legge istitutiva. Ma questa legge non viene estesa agli altri enti di riforma fondiaria, in quanto soltanto la suaccennata legge 12 maggio 1950 intendiamo estendere loro. Quindi, l'emendamento Cuttitta non ha ragione di essere.

In conclusione, esprimo parere contrario a tutti e tre gli emendamenti Cuttitta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6-*ter* Cuttitta:

« Agli effetti della presente legge l'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è sostituito dal seguente:

« I poteri creati per effetto della presente legge dovranno essere assegnati per sorteggio ai lavoratori agricoli, con precedenza assoluta a quelli che non siano proprietari o enfiteuti di fondi rustici, e successivamente a quelli che ne posseggono in misura insufficiente.

« La qualifica di lavoratore agricolo e la capacità tecnica alla conduzione del podere sono accertate, per ogni singolo comune, da una Commissione costituita dal sindaco, dal comandante della stazione dei carabinieri del luogo, e dal dirigente comunale dell'ufficio di collocamento della mano d'opera agricola.

« Avverso le decisioni di tale Commissione gli interessati possono ricorrere al prefetto della provincia competente per territorio ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6-*quater* Cuttitta:

« Agli effetti della presente legge, l'articolo 13 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è sostituito con i seguenti:

Art. 13. — « Il Presidente dell'Opera è assistito da un Consiglio costituito dall'ispettore compartimentale agrario, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, da due delegati del Ministero del tesoro e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e da due esperti in lavori di bonifica e di colonizzazione designati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ».

Art. 13-*bis*. — « Il Consiglio dà parere su tutti gli affari sui quali sia interpellato dal Presidente dell'Opera.

« Il parere del Consiglio è obbligatorio:

a) sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi dell'Opera;

b) sulle proposte di acquisto e di permuta di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 2;

c) sui piani particolareggiati di cui all'articolo 3;

d) sulle proposte di sostituirsi ai proprietari nella esecuzione di bonifiche di cui all'articolo 11;

e) sulle proposte di appalto a licitazione od a trattativa privata, quando l'importo delle opere da appaltare superi rispettivamente cinque milioni e tre milioni di lire;

f) sulle proposte di operazioni di credito di cui all'articolo 28;

g) sull'ordinamento organico del personale ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6-*quinqües* Cuttitta:

« Agli effetti della presente legge, l'articolo 24 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è sostituito col seguente:

« Sono aboliti i contributi previsti dall'articolo 8, lettera d), della legge 31 dicembre 1947, n. 1629 ».

(Non è approvato).

Comunico che fra la Commissione, il Governo e l'onorevole Miceli è stato concordato il seguente testo dell'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 6-*bis*:

« Per tali assegnazioni l'indennità di esproprio sarà diminuita, in relazione alle migliorie eseguite, ai sensi delle norme in vigore ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura. MAZZA, Segretario, legge:

« Le norme della presente legge e della legge 12 maggio 1950, n. 230, saranno coordinate con la legge generale sulla riforma fondiaria ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Germani ha presentato, a titolo personale, il seguente articolo aggiuntivo 7-*bis*:

« Nei comprensori di bonifica ricadenti entro il perimetro dei territori delimitati ai sensi

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

dell'articolo 1 della presente legge, nei quali non siano costituiti consorzi fra i proprietari, gli enti di riforma assumono tutte le iniziative e i compiti in materia di bonifica previsti dal regio decreto-legge 13 febbraio 1933, numero 215, e relative modificazioni ».

L'onorevole Germani ha facoltà di illustrarlo.

GERMANI. L'articolo aggiuntivo si illustra da sé. I consorzi di bonifica non coprono tutto l'intero territorio di queste zone stralcio. Siccome può essere necessario operare all'infuori dei comprensori di bonifica e si impone l'opera di trasformazione agraria, fondiaria, ecc., si dice che i compiti e le attribuzioni dei consorzi di bonifica, per le zone non comprese nei comprensori per cui sono costituiti i consorzi, sono attribuiti agli enti di riforma.

Mi pare che ciò risponda alla finalità della legge che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo sull'articolo aggiuntivo 7-bis proposto dal relatore onorevole Germani ?

GUI. La Commissione è pienamente concorde.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non sono pienamente d'accordo, ma propongo una lieve modifica formale: invece di dire « relative modificazioni », direi: « successive modificazioni e integrazioni ». Così si comprenderebbe tutto.

GERMANI. Accetto.

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo ?

TRUZZI. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 7-bis Germani con questa lieve modifica, proposta dal ministro ed accettata dalla Commissione e dal proponente:

« Nei comprensori di bonifica ricadenti entro il perimetro dei territori delimitati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, nei quali non siano costituiti consorzi fra i proprietari, gli enti di riforma assumono tutte le iniziative e i compiti in materia di bonifica previsti dal regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.
MAZZA, *Segretario*, legge:

« In relazione all'articolo 5 della legge istitutiva della Cassa per opere straordinarie di

pubblico interesse nell'Italia meridionale, tutte le spese relative all'applicazione della presente legge nei territori indicati nell'articolo 3 della legge anzidetta, esclusa quella relativa all'indennità da corrispondere ai proprietari espropriati, sono poste a carico della Cassa medesima. I fondi occorrenti saranno somministrati direttamente agli enti incaricati della attuazione della presente legge.

« Per l'esercizio 1950-51 la somma posta a carico della Cassa è di lire 30 miliardi; per l'esercizio 1951-52 è di lire 40 miliardi.

« Alle spese riguardanti i territori non contemplati nel primo comma sarà provveduto per gli esercizi finanziari 1950-51 e 1951-1952 con prelievo fino a lire 7 miliardi annui dagli stanziamenti previsti dall'articolo 5 della legge per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centrale e settentrionale sul conto speciale (Fondo-lire), di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

« Per gli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1959-60 incluso, sarà provveduto con prelievo sugli stanziamenti di 20 miliardi annui previsti dalla citata legge per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centrale e settentrionale ».

PRESIDENTE. L'onorevole Scoca ha proposto il seguente emendamento intesamente sostitutivo:

« In relazione all'articolo 5 della legge istitutiva della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, le spese relative all'applicazione della presente legge nei territori indicati nell'articolo 3 della legge anzidetta sono poste a carico della Cassa medesima entro il limite complessivo, per il decennio dal 1950-51 al 1959-60, di lire 280 miliardi. I fondi occorrenti saranno somministrati direttamente agli enti incaricati dell'attuazione della presente legge.

« Per l'esercizio 1950-51 la Cassa potrà fare somministrazioni fino al limite di lire 30 miliardi al fine suddetto.

« Alle spese riguardanti i territori non contemplati nel primo comma sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1950-51, con prelievo di lire 7 miliardi dagli stanziamenti previsti dall'articolo 5 della legge per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centrale e settentrionale sul conto speciale (fondo-lire) di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 ».

Ha facoltà di svolgerlo.

SCOCA. L'articolo 8 riguarda le relazioni tra questa legge e la legge sulla Cassa per il

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

Mezzogiorno, e il mio emendamento si propone di chiarire, in certo senso, queste relazioni in confronto alla formulazione fatta dalla Commissione.

Devo aggiungere che non si tratta di un mio emendamento bensì di un emendamento approvato dalla Commissione finanze e tesoro, allorchè la Commissione stessa ebbe ad esaminare questa legge sotto il profilo finanziario.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la Cassa per il Mezzogiorno ha, tra gli altri scopi, anche quelli che riguardano la riforma fondiaria. Ricorderò che nell'articolo 1 della legge sulla Cassa per il Mezzogiorno si parla anche della trasformazione agraria in dipendenza dei programmi di riforma fondiaria.

All'articolo 5 è ancora chiarito e precisato questo concetto, là dove, al penultimo e all'ultimo comma, si dispone: « La Cassa provvede altresì con propri fondi alla erogazione delle somme, che in dipendenza delle norme sulla riforma fondiaria saranno a carico dello Stato, per la trasformazione agraria dei terreni espropriati dell'Italia meridionale. Le indennità da corrispondere ai proprietari dei terreni espropriati non sono a carico della Cassa ».

L'articolo 1, poi, come i colleghi ricorderanno, riguarda in generale gli scopi della Cassa e prescrive che un comitato di ministri debba indicare le linee generali del piano e, entro queste linee, i programmi vengono stabiliti dalla Cassa e approvati dallo stesso comitato di ministri.

Vi è una norma di carattere generale, ma non vi è una norma la quale precisi quanta parte dei fondi assegnati alla Cassa debbano essere impiegati per il raggiungimento dei vari scopi assegnati alla Cassa medesima.

Ora, nella discussione di questa legge, (secondo il mio modesto avviso e secondo l'avviso che ha guidato la Commissione finanze e tesoro nel proporre questa modifica), importava non riaffermare e ripetere puramente e semplicemente la norma, così com'è nella legge sulla Cassa per il Mezzogiorno, ma occorreva introdurre qualche cosa di più e questo qualche cosa di più è dato dalla indicazione della cifra totale da impiegare per il decennio. Ecco, dunque, la ragione principale dell'emendamento, là dove è detto che nel decennio dal 1950-51 al 1959-60 la somma da impiegare per la legge che stiamo discutendo è di 280 miliardi di lire.

Non si tratta, onorevoli colleghi, di una cifra messa così, a caso; è una cifra la quale era già stata enunciata nelle dichiarazioni

del capo del Governo nel suo discorso in occasione della crisi ministeriale. È la cifra che è stata tenuta presente sempre quando si è discusso dei programmi della Cassa per il Mezzogiorno.

Aggiungerò, per essere precisi, che la cifra iniziale sulla quale si discuteva era di 300 miliardi di lire; siccome però con la legge sulla Cassa per il Mezzogiorno si stabilì che l'indennità di espropriazione non fosse a carico della Cassa stessa, ne è venuto di conseguenza che la cifra iniziale di 300 miliardi è stata ridotta a 280 miliardi, in modo da dare possibilità alla Cassa di impiegare la differenza nell'espletare altri programmi che hanno, però, attinenza con la riforma fondiaria, e comunque con il miglioramento dell'agricoltura italiana.

Ora, in ragione dei decimi della somma globale stabilita per tutto il decennio, la cifra per il primo anno sarebbe di 28 miliardi. Qui nel secondo comma del mio emendamento, veramente, è indicata la cifra di 30 miliardi. Non credo che abbia una importanza sostanziale, perché non è una cifra indicata in via assoluta, ma è un limite massimo al quale si potrebbe arrivare. Però, per maggiore organicità e per ragioni di chiarezza, io preciserei ed indicherei la cifra di 28 miliardi che corrisponde al decimo della somma di 280 miliardi nel decennio.

Questo, onorevoli colleghi, è quanto dovrevo dire ad illustrazione del mio emendamento.

Non occorre aggiungere che, per quanto riguarda l'altra parte che si riferisce alle regioni non comprese tra quelle nelle quali opera la Cassa per il Mezzogiorno, vi è una analoga disposizione che si riferisce alla legge per le zone depresse dell'Italia settentrionale.

Ciò detto, onorevoli colleghi, spero che la Camera si renda conto delle ragioni che hanno indotto la Commissione finanze e tesoro a proporre questo emendamento e che lo voglia approvare per ragioni di chiarezza e per ragioni di indirizzo ai ministri che dovranno formulare il programma complessivo della Cassa per il Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento degli onorevoli Pignatelli, Quintieri, Bosco Lucarelli, Liguori, Giuntoli Grazia, Balduzzi e De Meo:

« Sostituire i primi due commi col seguente :

« In relazione agli articoli 1, 5 e 8 della legge istitutiva della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meri-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

dionale, le spese, che in applicazione alla presente legge nei territori indicati dall'articolo 3 della legge anzidetta non sono a carico della Cassa stessa, comprese quelle relative ad indennità da corrispondere ai proprietari espropriati, fanno parte degli stati di previsione di ciascun esercizio del Ministero dell'agricoltura e foreste a partire dall'esercizio 1951-52. Per l'attuale esercizio 1950-51 si provvederà con note di variazione da parte del tesoro ».

L'onorevole Pignatelli ha facoltà di svolgerlo.

PIGNATELLI. Aderisco all'emendamento interamente sostitutivo dell'onorevole Scoca e rinunzio al mio.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento Rivera:

« Sostituire il primo comma col seguente:

« Tutte le spese relative alla applicazione della presente legge, nei territori indicati dall'articolo 1, sono poste a carico della Cassa per il Mezzogiorno ed integrate da una ulteriore imposta patrimoniale progressiva pagabile in 10 anni a carico dei grossi patrimoni terrieri nella misura da un quarto a tre quarti del valore patrimoniale ».

Poiché l'onorevole Rivera non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Segue l'emendamento Jervolino Angelo Raffaele:

« Sostituire il secondo comma col seguente:

« Per l'esercizio finanziario 1950-51, e per ogni esercizio successivo fino a quello 1959-1960, la somma posta a carico della « Cassa per il Mezzogiorno » è di lire 30 miliardi ».

L'onorevole Jervolino ha facoltà di svolgerlo.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Signor Presidente, manterrò il mio emendamento solo se quello proposto dall'onorevole Scoca non sarà approvato.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento degli onorevoli Rivera, Reggio D'Acì, Borsellino, Trimarchi, Coppa, Mannironi, Petrone, Vigo, Guerrieri Emanuele, Lo Giudice e Tonengo:

« Sostituire il primo e il secondo comma col seguente:

« In relazione agli articoli 1, 5 e 8 della legge sulla Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, le spese che, in applicazione della presente legge nei territori indicati all'articolo 3 della legge anzidetta, non sono a carico della Cas-

sa stessa, compresa quella relativa all'indennità da corrispondere ai proprietari espropriati, fanno parte degli stati di previsione di ciascun esercizio del Ministero dell'agricoltura e foreste a partire dall'esercizio 1951-1952 ».

REGGIO D'ACI. Chiedo di svolgerlo io. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REGGIO D'ACI. L'emendamento è di chiarificazione, perché in effetti il Mezzogiorno ha avuto una Cassa speciale la quale deve provvedere a questioni speciali per il Mezzogiorno. Non abbiamo ben compreso, in verità, perché questa Cassa, la quale deve provvedere a questioni speciali per il Mezzogiorno, debba intervenire poi in una questione di ordine generale del paese, perché la riforma agraria riguarda non semplicemente il Mezzogiorno ma anche le altre regioni d'Italia. Perché noi con la Cassa per il Mezzogiorno dovremmo provvedere ad alcune cose che nel Mezzogiorno si fanno per questa legge d'ordine generale noi non abbiamo ben compreso. E allora diciamo: chiariamo questa situazione.

Ecco le ragioni per le quali abbiamo ritenuto di presentare l'emendamento che, a nostro parere, mira ad un atto di giustizia.

Vi è una tradizione curiosa: in generale, per il Mezzogiorno, si fanno sempre delle leggi speciali, si annunzia sempre che il Mezzogiorno ha dei miliardi. Per il passato si sono fatte le leggi e poi le somme non sono state comprese negli stanziamenti di bilancio, e quindi le leggi non hanno avuto esecuzione. Oggi non sappiamo ciò che avverrà; sappiamo semplicemente che abbiamo avuto l'onore di una legge speciale, ma che, con la legge speciale, paghiamo quello che, in effetti, dovrebbe essere pagato con gli stanziamenti di altre leggi e con gli stanziamenti di bilancio. Noi vogliamo che ciò sia chiarito. Il Parlamento comprenderà tutte le ragioni che militano a favore di questo chiarimento e sono sicuro che l'onorevole ministro e la Commissione non avranno niente in contrario ad aderire al nostro emendamento. In ogni modo, siccome rappresento anche altri firmatari, che ora sono assenti, io chiederò che l'emendamento sia messo in votazione.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Non ho ben compreso l'emendamento Rivera-Reggio D'Acì. In esso si dice che « le spese che, in applicazione della presente legge nei territori indicati all'articolo 3 della legge anzidetta, non sono a carico della Cassa stessa, compresa quella relativa

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

all'indennità da corrispondere ai proprietari espropriati, fanno parte degli stati di previsione ecc. ». Osservo che nella legge istitutiva della Cassa si dice che queste spese sono a carico della Cassa; quindi questo emendamento, se vuole modificare le disposizioni sulla Cassa, dovrebbe farlo in altro modo: dovrebbe dire che si riferisce a una disposizione che riguarda le spese che non sono a carico della Cassa. Qui non vi sono spese a carico della Cassa, perché le spese di espropriazione sono escluse dalla Cassa; e le spese di trasformazione, esplicitamente nella legge istitutiva della Cassa, vanno a carico della Cassa. Quindi, vorrei un chiarimento: le spese che non sono a carico della Cassa, quali sono?

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 8?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Ringrazio il presidente della Commissione finanze e tesoro per aver voluto intervenire personalmente, con un suo emendamento, che ha proposto a nome della Commissione stessa in questa importantissima materia.

La materia dei finanziamenti — l'ho detto in sede di discussione generale — è, forse, la più importante, perché senza i mezzi non si fa niente, specialmente in queste zone. Quindi, il fatto che la Commissione finanze e tesoro proponga con un suo emendamento sostitutivo che per le zone del Mezzogiorno, cioè per quelle comprese nella legge sulla Cassa per il Mezzogiorno, sia stabilito un finanziamento decennale complessivo di 280 miliardi, è la migliore garanzia che questa legge avrà la sua applicazione.

Accolgo, quindi, la prima parte dell'emendamento Scoca, ed accetto anche la seconda parte, cioè la riduzione da 30 a 28 miliardi per lo stanziamento 1950-1951.

Però, l'onorevole Scoca ha detto come giustificazione che questa somma, 28 miliardi, corrisponde ad un decimo della somma complessiva di 280 miliardi. Ora, questo riferimento al decimo rispetto ai 10 anni non potrà costituire la regola, perché certamente nelle operazioni di riforma sarà necessario impiegare somme maggiori in certi anni e somme minori in altri; quindi è un orientamento di massima.

Accetto il terzo comma, ma ritengo necessario aggiungere all'emendamento Scoca l'ultimo comma nel testo della Commissione. Ciò perché, mentre l'ultimo comma dell'emendamento Scoca si riferisce al primo anno per le zone non comprese nella Cassa per il Mezzogiorno, noi intendiamo che si provveda per le

zone del centro-nord anche per gli anni successivi.

PRESIDENTE. Onorevole Scoca, è d'accordo sull'aggiunta al suo emendamento dell'ultimo comma del testo della Commissione?

SCOCA. Non ho difficoltà; osservo però che il testo della Commissione è in relazione alla proposta di provvedere per due anni, mentre col mio emendamento si provvede soltanto per un anno; quindi, ritengo che per quanto riguarda l'ultimo comma si debba tornare al testo governativo.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Accetto. La Commissione ritiene di non poter accettare l'emendamento Rivera-Reggio d'Acì, perché lo stanziamento posto a carico della Cassa per il Mezzogiorno per 280 miliardi e l'altro, che prevediamo per le altre zone d'Italia comprese in questa legge stralcio, mi pare abbiano una entità tale, per cui non possiamo in questo momento impegnare ulteriori stanziamenti a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; semmai, si provvederà con legge successiva.

Quello che resta fermo, in conformità a quanto è stabilito nella legge per la Cassa per il Mezzogiorno, è che le spese di trasformazione sono a carico della Cassa, come risulta chiaramente dagli articoli 1 e 5 di quella legge.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 8?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Accetto l'emendamento Scoca, integrato con l'ultimo comma del testo ministeriale.

Sono contrario agli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché l'onorevole Rivera non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 8.

Pongo in votazione l'emendamento Rivera-Reggio d'Acì sostitutivo del primo e del secondo comma:

« In relazione agli articoli 1, 5 e 8 della legge sulla Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, le spese che, in applicazione della presente legge nei territori indicati all'articolo 3 della legge anzidetta, non sono a carico della Cassa stessa, compresa quella relativa all'indennità da corrispondere ai proprietari espropriati, fanno parte degli stati di previsione di ciascun esercizio del Ministero dell'agricoltura e foreste a partire dall'esercizio 1951-52 ».

(Non è approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 8 nel testo Scoca, accettato dalla Commissione e dal Governo:

« In relazione all'articolo 5 della legge istitutiva della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, le spese relative all'applicazione della presente legge nei territori indicati nell'articolo 3 della legge anzidetta sono poste a carico della Cassa medesima entro il limite complessivo, per il decennio dal 1950-51 al 1959-60, di lire 280 miliardi. I fondi occorrenti saranno somministrati direttamente agli enti incaricati dell'attuazione della presente legge ».

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Jervolino sostitutivo del secondo comma.

JERVOLINO. ANGELO RAFFAELE.
Non vi insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione i rimanenti commi dell'articolo 8 nel testo Scoca, compreso l'ultimo, che è quello del testo ministeriale:

« Per l'esercizio 1950-51 la Cassa potrà fare somministrazioni fino al limite di lire 30 miliardi al fine suddetto.

« Alle spese riguardanti i territori non contemplati nel primo comma sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1950-51, con prelievo di lire 7 miliardi dagli stanziamenti previsti dall'articolo 5 della legge per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centrale e settentrionale sul conto speciale (fondo-lire) di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

« Per gli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1959-60 incluso, sarà provveduto con prelievo sugli stanziamenti di 20 miliardi annui previsti dalla citata legge per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centrale e settentrionale ».

(Sono approvati).

L'onorevole Rivera ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« L'indennità da corrispondere per il terreno irriguo dai coltivatori diretti assegnatari può venire anticipata da Enti bancari e Casse di risparmio, con ipoteca privilegiata. L'assegnatario ammortizzerà in 29 anni l'importo totale: lo Stato corrisponderà all'Ente finanziatore il 4 per cento sulla cifra mutuata ».

Poiché l'onorevole Rivera non è presente, s'intende che l'abbia ritirato.

Vi è un emendamento dell'onorevole, Caramia rinviato dall'articolo 2, così formulato:

« Le funzioni di cui sopra possono essere demandate anche a sezioni speciali dei consorzi di bonifica i cui comprensori siano stati classificati di acceleramento ai sensi della legge 31 dicembre 1947, n. 1744.

« Le sezioni speciali dei consorzi di bonifica, di cui sopra, possono chiedere che i terreni da espropriare appartenenti ad uno o più proprietari, siano sostituiti con terreni appartenenti ad altri proprietari consorziati a condizione che abbiano, nel complesso, un eguale reddito dominicale.

« Le permutate di terreni stipulate dai proprietari consorziati ai fini previsti dal precedente comma, sono soggette a tassa fissa di registro ».

Poiché l'onorevole Caramia non è presente, si intende che lo abbia ritirato.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Artale, che era stato rinviato in sede di discussione dell'articolo 3:

« Sono esenti dalla espropriazione, qualunque sia l'imponibile medio dominante per ettaro, le proprietà aventi una superficie complessiva non superiore a ottanta ettari ».

L'onorevole Artale ha facoltà di svolgerlo.

ARTALE. Questo emendamento, come risulta, del resto, dalla stessa dizione, ha una portata limitata, perché riguarda semplicemente le proprietà aventi una superficie non superiore ad ottanta ettari e si riferisce esclusivamente a quei terreni che hanno un imponibile medio superiore a 1000 lire, perché, se fosse inferiore, la tabella li esenterebbe in quanto fino a 30 mila lire di reddito non colpisce.

Abbiamo già approvato un emendamento con cui si esentano le aziende modello fino al limite di cinquecento ettari. Naturalmente, nel caso da me contemplato, si tratta di terreni più che modello, con una coltivazione la più progredita e perfetta perché molte volte arrivano ad un carico di imponibile di 3-4 mila lire l'ettaro, e noi andremmo ad espropriare delle proprietà che magari non raggiungono trenta ettari di superficie.

Successivamente abbiamo approvato un emendamento con cui si dà al proprietario la possibilità di trattenere la metà del terzo espropriato per una superficie che supera di molto gli ottanta ettari, sempre che questo proprietario abbia eseguito delle trasformazioni e delle migliorie.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

Dunque, se la legge ha una sua logica e diamo alle aziende modello la possibilità di arrivare a cinquecento ettari senza subire alcuno scorporo qualunque sia il reddito imponibile medio, e diamo altresì la possibilità ad altri proprietari di trattenere una superficie assai maggiore agli 80 ettari, nella quantità scorporata, purché abbiano fatto delle trasformazioni e delle migliorie in modo da elevarne la produttività e creare un maggiore assorbimento di lavoro, perché non dobbiamo dare la identica possibilità a quei proprietari che queste trasformazioni hanno eseguite, tanto da portare la produttività ad oltre 3-4 mila lire di reddito imponibile per ettaro? Perciò io proporrei di accogliere il limite di 80 ettari. Sarebbe un assurdo che si arrivasse in una riforma a concezioni e criteri contraddittori tra l'una e l'altra norma. E appunto per evitar questo inconveniente io ho presentato il mio emendamento, e lo limito a 80 ettari di superficie.

Il ministro non era contrario, mentre il relatore aveva prospettato delle difficoltà, e cioè che il criterio di superficie non poteva inserirsi in norme che considerano il valore. Invece il criterio di superficie noi l'abbiamo inserito in occasione dell'azienda modello fino a 500 ettari, e lo abbiamo inserito altresì in occasione della possibilità per il proprietario di trattenere la metà del terzo espropriato che non superi i trecento ettari. Anche il ministro, d'altra parte, aveva detto che questo emendamento ha una portata limitata in quanto potrebbe incidere su un migliaio di ettari in tutto il territorio nazionale.

Aggiungo inoltre che, indiscutibilmente, questa legge non potrà essere certo applicata alla Conca d'oro, o agli aranceti della costa calabra o di Sorrento, perché questi sono terreni non suscettibili di trasformazione agraria. Questa mia proposta ha una portata limitata, e pur costituendo una garanzia per le altre proprietà di questo tipo potrà incidere soltanto su terreni facenti parte di comprensori su cui potrà avere applicazione la legge. Per questi motivi prego gli onorevoli colleghi di voler accogliere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. L'emendamento Artale pone la questione, molto importante, del limite minimo di superficie che deve essere, secondo la proposta dell'onorevole Artale, esclusa dall'esproprio. La tabella che noi abbiamo approvata ha posto limiti di reddito, non di superficie; noi abbiamo stabilito che le proprietà che hanno

un reddito medio unitario superiore a 600 lire sono esenti praticamente dallo scorporo, fino a un complesso patrimoniale di centomila lire, il che significa che sono esenti 100 ettari per le proprietà con reddito unitario medio di 1000 lire, ecc...

Secondo la tabella che abbiamo approvata, si tratta di 100 ettari con imponibile medio unitario di mille lire, per cui i proprietari sono esentati. Vengono naturalmente esentati in proporzione anche i proprietari che hanno un imponibile medio unitario maggiore, da lire 1000 in su, per cui l'esenzione in superficie va sempre riducendosi.

Ora, l'onorevole Artale propone: dichiariamo che qualunque sia l'imponibile medio unitario, superiore alle lire mille, sia riconosciuta l'esenzione di 80 ettari. Io dichiaro che sono sfavorevole all'emendamento dell'onorevole Artale, almeno nella forma con la quale è stato proposto. Io ritengo che sia opportuno stabilire un limite di esenzione minimo di superficie da scorporo, ma la proposta dell'onorevole Artale mi pare eccessiva: penso che possa essere limitata a 50 ettari.

ARTALE. Sono disposto ad accettare anche 60 ettari. Ieri il relatore mi aveva dichiarato di non essere contrario a questo limite.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. A 50 ettari.

Faccio osservare che si tratta di terreni che, per essere stati portati ad un così alto reddito unitario, devono aver richiesto un ingente investimento di capitali. In secondo luogo, quando si toccano i 50 ettari, per quanto lo scorporo possa verificarsi, vi è la probabilità di costituire degli spezzoni il che, a mio parere, non è conveniente. In terzo luogo, le proprietà che si trovano in questa situazione sono veramente poco numerose, e con ogni probabilità non rientrano neppure in queste zone stralcio.

Quindi, tutto considerato, un limite minimo di esenzione di 50 ettari, qualunque sia il reddito medio unitario, mi sembra si possa accogliere; ma, al di sopra dei 50 ettari, la Commissione non è favorevole.

Secondo me, l'emendamento dovrebbe essere così formulato: « In ogni caso, le proprietà soggette a scorporo non dovranno essere ridotte al di sotto di ettari 50 ».

PRESIDENTE. Onorevole Artale, ella accetta questo emendamento?

ARTALE. Io vorrei pregare il relatore di attenersi alla cifra che ho indicato, perché altrimenti l'emendamento non avrebbe quasi portata pratica. (*Commenti*). Non è una que-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

stione di poco più o poco meno: con 50 ettari bisognerebbe che si avesse oltre 2 mila lire di imponibile ad ettaro, ciò che, nella generalità dei casi, anche per questi terreni ultracoltivati, non succede.

Comunque, mi dichiaro disposto a ritirare il mio emendamento, ed accetto la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. L'emendamento resta allora così formulato:

« In ogni caso le proprietà soggette a scorporo non possono essere ridotte al di sotto di ettari 50 ».

Qual'è il parere del Governo ?

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Accetto.

DE VITA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITA. Io sono favorevole a che si scorpori il maggior quantitativo di terra possibile. Voi vi siete però messi sulla via delle esenzioni ed ora vi trovate di fronte a conseguenze assurde. Esentate fino a 50 ettari le aziende che hanno un reddito unitario di 2 mila lire per ettaro. Ora, un'azienda che abbia un reddito di 2 mila lire per ettaro è più che un'azienda tipo. Ma le aziende tipo per le quali è prevista l'esenzione avranno forse un reddito per ettaro superiore alle 2 mila lire ? Chi lo assicura ? Queste sono, dunque, le conseguenze. Pertanto voterò contro questo emendamento.

CACCIATORE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACCIATORE. Il gruppo del partito socialista italiano voterà contro l'emendamento, il quale, in sostanza, tende ad introdurre il principio del limite minimo di superficie, mentre non si è voluto fissare il limite massimo. Se si fosse fissato un limite massimo, logico sarebbe stabilirne uno minimo, in maniera da adeguare, secondo lo spirito della Costituzione, le quote di esproprio alle diverse situazioni regionali o di zone. Ora non si comprende perché si dovrebbero esentare dallo scorporo quelle proprietà che, pur non superando gli 80 ettari, abbiano un notevole valore economico.

L'unica conseguenza pratica di questo emendamento, se fosse approvato, sarebbe quella di diminuire ancora maggiormente il quantitativo di terreni da scorporare.

Ed è strano il tentativo dell'onorevole Artale di ricorrere al limite di superficie all'ultimo momento, quasi alla chetichella,

quando il principio che ha ispirato la legge ha assunto per base dello scorporo, contrariamente a quanto con chiarezza innegabile stabilisce la norma costituzionale, il valore economico delle proprietà e non l'estensione. Di qui la contraddizione di questo emendamento con lo spirito generale dell'intera legge, contraddizione che è una nuova prova evidente della incapacità del Governo a risolvere i gravi problemi dell'economia agricola del nostro paese, il problema fondamentale della riforma agraria.

Il dibattito che si è svolto in questa Camera ha dimostrato in modo chiaro che l'orientamento della maggioranza è quello di restringere sempre di più la quantità di terra che si pone a disposizione dei contadini. (*Interruzione del deputato Artale*). Accettate il massimo, e noi accetteremo il limite minimo.

Gli emendamenti approvati nel corso della discussione, come quelli dell'onorevole Monticelli e gli altri relativi alla facoltà di ricorso concessa ai proprietari contro le decisioni catastali, hanno aggravato la situazione, e sono frutto del compromesso tra quella parte della maggioranza che non vorrebbe nessuna riforma, e quell'altra che avrebbe accettato sia pure una modestissima limitazione della grande proprietà terriera.

Queste considerazioni, che riguardano in particolare l'emendamento dell'onorevole Artale, giustificano e rafforzano la nostra opposizione contro tutta la legge, la quale è in contrasto con la norma costituzionale e con la realtà storica della società agricola italiana, caratterizzata da un alto grado di concentrazione della grande proprietà, dall'estrema polverizzazione della piccola proprietà e dall'esistenza di grandi masse di contadini senza terra e con poca terra, che vivono in condizioni di miseria indescrivibile.

Queste condizioni strutturali dominano la produzione agricola nazionale, che non riesce a svilupparsi e ad adeguarsi ai bisogni crescenti della popolazione ed è condannata all'immobilismo dai sistemi arretrati di conduzione che ancora vengono praticati in quasi tutte le regioni d'Italia, specialmente nel Mezzogiorno.

Questa legge non modifica la struttura fondamentale della proprietà terriera, non pone, quindi, le condizioni per il rinnovamento della economia agricola, non realizza gli equi rapporti sociali auspicati dalla Costituzione, non dà un impulso potente all'incremento della produzione.

In sostanza, questa legge è in contrasto netto con le esigenze fondamentali del paese.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

esigenze che furono riconosciute dall'Assemblea Costituente e, prima che dalla Costituente, da tutti i partiti, compresa la democrazia cristiana.

La vita economica e sociale delle nostre campagne si svolge in un caos indescrivibile, di cui sono vittime secolari i lavoratori della terra: disordine nella produzione, nella organizzazione dei cicli produttivi, nel mercato, nei rapporti tra capitale, impresa e lavoro. Una riforma seria dovrebbe avere l'obiettivo di distruggere lo sfruttamento dei contadini, di alleviarne la miseria, di dare ordine e sviluppo alla produzione. E tutto ciò non si ottiene se non si rompe il monopolio della terra ovunque sia, se non si libera la economia agricola dalle sopravvivenze feudali che la soffocano. Questa legge non realizza nulla in questo senso.

L'onorevole De Gasperi, al congresso della democrazia cristiana dell'aprile 1946, disse testualmente che bisogna dare la terra a 1.800.000 braccianti italiani.

Questa legge non traduce in realtà l'impegno dell'onorevole De Gasperi che fu l'impegno del vostro partito, onorevoli colleghi della maggioranza. Essa, più che risolvere i vecchi problemi, ne introduce alcuni nuovi, giacché provocherà la divisione fra i contadini e aumenterà le ingiustizie, aggraverà il disordine già imperante nelle nostre campagne.

Si aprono con questa legge nuove prospettive di lotta per i contadini, specialmente per coloro che ella, onorevole Segni, tenterà di mettere fuori dalla terra che oggi hanno legittimamente in possesso.

È chiaro che, per questi motivi, il partito socialista italiano, solidale oggi come sempre con i lavoratori della terra, non può votare, non voterà a favore di questa legge. (*Applausi all'estrema sinistra*).

DI VITTORIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI VITTORIO. Onorevoli colleghi, con questa dichiarazione, io desidero riassumere e sintetizzare i motivi dell'opposizione del gruppo comunista a questa legge. Questi motivi sono stati ampiamente esposti dai nostri oratori che sono intervenuti con passione e con competenza, con una forza di argomentazione alla quale né Governo né maggioranza hanno saputo opporre argomenti obiettivamente validi.

Io faccio questa dichiarazione anche per un altro motivo: per assolvere ad un dovere che considero sacro verso milioni di com-

pagni braccianti e contadini poveri senza terra, dei quali conosco profondamente i bisogni, le speranze, le ansie, perché ho vissuto le sofferenze della loro vita, le pene di una vita permanentemente incerta, che molte volte si identifica nell'indigenza assoluta, nella mancanza del pane.

Questa legge tradisce le speranze di milioni di braccianti, di milioni di contadini poveri in Italia. Noi, fautori e pionieri di una vera e autentica riforma agraria, votiamo contro il complesso di questa legge, perché essa non è una riforma agraria; essa rinnega le stesse promesse che voi avete fatto ai contadini, essa è contraria ad ogni sana concezione di riforma agraria, essa delude e tradisce le speranze legittime dei lavoratori della terra d'Italia.

Gli emendamenti restrittivi che la maggioranza ha votato — come risultato del compromesso tra i nemici d'ogni riforma agraria e coloro che ritengono invece necessario fare qualche cosa che possa almeno apparire alle masse aspettanti come una riforma agraria — hanno reso questa legge ancor più contraria ai principi elementari d'ogni riforma agraria.

Noi non poniamo un problema di quantità, ma un problema di qualità, di natura, di indirizzo. Noi non ci opponiamo per principio alla gradualità di applicazione delle riforme, ma ci opponiamo a questa vostra legge non perché riformi troppo poco i rapporti sociali nelle campagne, ma perché non li riforma affatto, perché non riforma nulla. Anzi, con questa vostra legge, voi consolidate e rafforzate i privilegi, i miti secolari; voi rafforzate il potere economico, e quindi politico, delle classi latifondistiche, che costituiscono una delle cause fondamentali dell'arretratezza agricola e dell'arretratezza economica generale del nostro paese.

La vostra legge lascia totalmente insoluto il problema della riforma agraria; essa, anzi, ne elude tutti i termini, tutti gli aspetti. Invece di alleviare la grande miseria dei braccianti e dei contadini poveri senza terra o con pochissima terra, l'aggrava maggiormente.

Vi è di più grave ancora che, con questa vostra legge, onorevoli colleghi, voi avete tradito uno dei principi fondamentali della Costituzione, uno dei principi sociali che sono a base di essa e che possono giustificare l'articolo 1 della Costituzione stessa: voi avete, cioè, rinnegato il principio della fissazione di un limite all'estensione della proprietà terriera, che è uno dei principi basilari posto nella nostra Costituzione.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

Noi avremmo preferito che voi ci aveste detto: « In questo momento non siamo in grado, non riteniamo possibile applicare integralmente questo principio della Costituzione; lo faremo più tardi ». Invece voi, per far passare questa legge che è contraria agli interessi elementari, fondamentali e permanenti delle classi lavoratrici delle campagne, avete imposto, con un altro colpo di maggioranza parlamentare, una interpretazione arbitraria dell'articolo 44 della Costituzione, interpretazione che rinnega gli interessi dei lavoratori.

Purtroppo, non è il solo articolo della Costituzione che voi rinnegate e tradite. Con la stessa disinvoltura, altri articoli ed altre disposizioni costituzionali sono stati da voi calpestati: dal rifiuto di indire le elezioni regionali all'applicazione di leggi, misure speciali e regolamenti liberticidi già adottati dal defunto regime ed oggi contrari alle garanzie specificamente riconosciute dalla Costituzione ai cittadini italiani in tema di libertà democratica e di diritti sindacali. Oggi voi vi rifiutate — e vi rifiutate in linea di principio — di fissare un limite alla proprietà terriera. Ciò significa che voi rifiutate, in linea di principio, di porre un limite alla estrema miseria di cui soffre tanta parte del popolo lavoratore italiano.

Voi ci chiedete perché insistiamo tanto sulla necessità di limitare la proprietà, e specialmente la proprietà terriera. La risposta l'hanno già data i nostri oratori con un argomento fondamentale, cui nulla avete saputo opporre, perché nulla potete opporre. Si è detto da parte dei nostri oratori che la terra non è aumentabile e che perciò essa deve servire a tutti i bisogni della società nazionale, per cui non è giusto che alcuni ne posseggano oltre misura. A questo argomento, ripeto, non avete risposto. La terra, signori, è un bene naturale come l'aria; essa deve appartenere di diritto, naturalmente, a tutti coloro che la lavorano e la rendono produttiva per il bene proprio e per la vita di tutta la nazione. Quasi tutti gli altri strumenti di produzione sono stati creati dall'uomo mediante l'investimento di lavoro, di scienza, di tecnica o di capitale; ma non vi è alcun latifondista che possa vantarsi di aver creato la terra che possiede. Questo è un principio morale a cui la maggioranza della Camera dovrebbe dare un maggior valore, se credesse davvero ai principi che dice di professare.

Del resto, secondo la vostra concezione della genesi del mondo, la terra è stata creata da Dio; ora, né la Bibbia, né il Vangelo han-

no scritto che Dio abbia creato la terra per darla in godimento ad alcuni furbi o ad alcuni potenti, a detrimento delle grandi masse di coloro che la lavorano per il bene di tutta la società. Perciò il vostro rifiuto di fissare un limite all'estensione della proprietà, e specialmente della proprietà terriera, non soltanto è in contraddizione con i principi fondamentali della Costituzione, non soltanto è in contraddizione con le promesse da voi fatte alla vigilia del 18 aprile, non soltanto è in contraddizione con le risoluzioni votate dal partito democristiano prima e dopo il 18 aprile — come numerosi oratori hanno già ricordato — ma è anche contrario a quei principi cristiani che voi dite di professare.

Del resto, voi chiamate questa legge « di stralcio » e dite che ha carattere di provvisorietà. Ma, se noi la mettiamo in relazione col progetto di riforma generale depositato dal Governo al Senato, noi vediamo che giusto l'essenziale di quel progetto di riforma cosiddetta generale è contenuto in questa legge di scorporo.

Ebbene, una legge che, su oltre 10 milioni di ettari posseduti da soli 40 mila grandi proprietari, lascia agli stessi oltre 9 milioni di ettari, e che, su oltre 4 milioni di braccianti e di contadini poveri e senza terra (o con poca terra), tende a dare un po' di terra, e a condizioni eccessivamente onerose, a soli 180 mila braccianti e contadini poveri, a nessun titolo può chiamarsi una legge di riforma agraria!

Vi siete posto il problema di pochi, non vi siete posto il problema di tutti i contadini italiani!

Si comprende che da parte vostra vi è un sottinteso; un sottinteso di classe, egoistico; un sottinteso che è diretto contro i contadini che dite di favorire con questa legge: il sottinteso è di creare dei gruppi privilegiati (o creduti privilegiati) da poter utilizzare contro altri gruppi, contro altre masse di fratelli contadini poveri, per dividere le masse lavoratrici, per tentare di schiacciare il fronte del lavoro nella campagna, per indebolire le forze di resistenza e di attacco delle masse agricole italiane, applicando il famoso motto dei dominatori dell'antica Roma: *divide et impera* (*Commenti al centro*): dividere cioè i contadini lavoratori per consolidare il predominio degli agrari e dei latifondisti nelle nostre campagne!

Ma non illudetevi, signori: voi non riuscirete a portare a compimento quest'opera di divisione! Per proteggere i privilegi dei latifondisti e degli agrari, verso i quali effettuerete

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

gli scorpori, voi siete obbligati ad imporre anche a questi gruppi di contadini, a questi 180 mila cosiddetti privilegiati, delle condizioni schiaccianti, dei pesi insopportabili; ma noi difenderemo questi contadini, e li difenderemo contro di voi, contro i pesi che voi intendete addossare loro, e con loro lotteremo per affrancarli da questi pesi e per realizzare la più larga unione di tutti i lavoratori delle campagne, indipendentemente da ogni distinzione di corrente, di partito, di religione.

Voi vi siete messi sulla via del famoso ministro zarista Stolypin, il quale, dopo lo schiacciamento della prima rivoluzione democratica del 1905 in Russia, concepì una riforma agraria press'a poco sul tipo di quella che voi vi accingete adesso ad approvare definitivamente. Con quella legge, il primo ministro Stolypin toglieva determinate quantità di terra alle comunità agricole, di carattere alquanto primitivo, per creare dei gruppi di privilegiati ai quali dava invece terra in quantità anche superiore ai bisogni familiari, appunto per creare uno strato di contadini agiati che costituisse lo scudo dello zar nella lotta contro i contadini poveri delle campagne. E bisogna dire che la terra che in questo modo (e anche con donazioni di aristocratici zaristi) riuscì a dare Stolypin a questi gruppi di contadini era superiore, come superficie (in proporzione, naturalmente) a quella che voi date o credete di poter dare con questa legge.

Il fine è identico: creare uno strato di contadini influenzabili dalla propaganda reazionaria e contrapporli allo slancio delle masse contadine che lottano per la conquista della terra. L'onorevole De Gasperi l'ha detto a Matera, e l'ha detto a Potenza nei suoi discorsi. « Noi — egli dice — realizzeremo questi progetti di riforma agraria (come egli li ha definiti) per dimostrare che noi siamo per il popolo ». Ma questa legge dà la dimostrazione che voi non siete per il popolo lavoratore, bensì siete per gli agrari, siete per i latifondisti, siete per consolidare il loro potere. (*Commenti al centro*). E, come il ministro zarista tendeva a costituire dei gruppi reazionari, da contrapporre alle forze della rivoluzione, tanto minacciose in quel periodo, così, per confessione stessa dell'onorevole De Gasperi, le concessioni e i cosiddetti privilegi, che ora si vogliono accordare a questi contadini, devono servire alla propaganda in favore della guerra, alla propaganda contro il proletariato, alla propaganda per l'abolizione della Costituzione! (*Applausi all'estrema sinistra*).

Onorevoli colleghi della maggioranza, voi ben sapete quale sia stato il risultato di questo tentativo, analogo al vostro, del ministro zarista Stolypin. Queste furberie, questi trucchi non possono fermare la marcia della storia (*Commenti al centro*), e noi siamo sicuri che con questa legge voi non riuscirete a spezzare l'unità delle masse lavoratrici nelle campagne né a trasformare questi gruppi di contadini, che voi volete considerare privilegiati, in gruppi reazionari da lanciare contro i loro fraelli di fatica e di miseria.

Ma questa legge contiene una particolare odiosità, già posta in rilievo da altri oratori di questa parte, per favorire questi famosi 180 mila su oltre 4 milioni di bisognosi di terra in Italia: voi vi accingete a cacciare dalle terre occupate e ottenute in assegnazione centinaia di migliaia di contadini che hanno lottato per avere quelle assegnazioni, che hanno bagnato di sangue quelle terre rese più feconde. Ecco il gioco scoperto: volete scatenare una specie di guerra civile, di conflitto sanguinoso (*Rumori al centro*) tra i contadini che volete rendere privilegiati e gli altri che volete cacciare.

Vi è stato portato qui, onorevoli colleghi, un esempio che deve farvi riflettere, l'esempio del Fucino. Immaginate che si applichi questa vostra legge nel Fucino, dove oggi vivono sì malamente 14 mila piccoli fittavoli coltivatori. Con l'applicazione della vostra legge questa terra andrebbe a 500-600 contadini. Dove mettereste le altre migliaia di contadini che lascereste senza terra? E credete voi possibile realizzare un simile disegno?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Ma Torlonia ha proprietà in tutta Italia.

DI VITTORIO. Non potete realizzare questo disegno perchè i contadini si opporranno a questa ingiustizia, e tutti i lavoratori italiani appoggeranno lo sforzo dei contadini diretto a conservare, a mantenere le terre ch'essi hanno avuto in assegnazione dopo dura lotta. (*Commenti al centro*).

Io affermo che il solo rischio di conflitti fra i contadini nelle nostre campagne (tra povera gente che domanda una sola cosa: poter lavorare, poter guadagnarsi onestamente una vita meno grama e più degna di essere vissuta), che il solo rischio di provocare conflitti tra questi lavoratori, o il solo rischio di impiegare, come il Governo probabilmente si propone, le forze armate dello Stato per scacciare dalle terre avute in assegnazione i contadini, deve essere considerato come un gran crimine, come un delitto contro il popolo, e quindi contro la patria italiana. (*Commenti*).

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

Poiché questa legge lascia insoluto il problema delle riforma agraria e tante ingiustizie comporta a danno dei braccianti e dei contadini, il suo effetto non sarà quello che voi desiderate e vi attendete. Il suo effetto sarà quello di generalizzare ancor più e di rendere ancora più acuta la lotta generale di tutti i contadini in Italia per la conquista della terra, per la realizzazione dell'autentica riforma agraria. E la classe operaia, e tutti i lavoratori italiani appoggeranno attivamente, con tutte le loro forze, le prossime lotte dei contadini italiani per la realizzazione della riforma agraria e per la conquista reale della terra. Perché questa lotta sarà una lotta per una autentica giustizia sociale, sarà una lotta per il progresso agricolo, per la rinascita economica dell'Italia e per il progresso generale; essa contribuirà a consolidare la democrazia e la Repubblica in Italia e a dare un aspetto nuovo di progresso e di civiltà alla nostra Italia del lavoro. *(Vivi applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Artale all'articolo 3, nel testo proposto dalla Commissione:

« In ogni caso le proprietà soggette a scorporo non possono essere ridotte al di sotto di ettari 50 ».

(Non è approvato).

Segue l'articolo aggiuntivo 8-bis dell'onorevole Pignatone:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno emanate le norme per l'attuazione della presente legge ».

L'onorevole Pignatone ha facoltà di svolgerlo.

PIGNATONE. Lo mantengo, rinunciando a svolgerlo.

PRESIDENTE. La Commissione?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. È d'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 8-bis proposto dall'onorevole Pignatone, testè letto.

(È approvato).

Comunico che è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo, firmato dagli onorevoli Gatto, Visentin, Stella, Gorini, Bar-

tole, Ferraris, Adonnino, Cimenti, Franzo e Momoli:

« Le terre soggette ad espropriazione ai sensi della presente legge non possono essere oggetto di concessione ai termini del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive disposizioni ».

ALICATA. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALICATA. Vorrei conoscere se sia regolamentare la presentazione di un emendamento di questo genere a questo punto della discussione.

PRESIDENTE. È stato presentato stamane, un'ora prima dell'apertura della seduta.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. La Commissione non è stata informata.

PRESIDENTE. Ripeto che l'emendamento è stato presentato stamane, un'ora prima dell'inizio della seduta; di modo che la sua presentazione è regolamentare. Esso è stato comunicato alla Commissione e al Governo. Non è stato possibile stamparlo per ragioni tecniche.

ALICATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALICATA. Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione le sue spiegazioni e non metto in dubbio la loro esattezza; faccio però osservare che, in ogni caso, noi attendiamo una precisa spiegazione da parte della Commissione e del Governo.

Data l'importanza di questo emendamento, che coincide con molte delle preoccupazioni che noi abbiamo esposto nel corso di questo dibattito, non v'è dubbio che, anche se non vi è stato il tempo di stamparlo e di distribuirlo, si sarebbe dovuto per lo meno informarne tutti i gruppi della Camera e la minoranza della Commissione. Altrimenti, noi siamo di fronte ad un gesto o di scorrettezza o di incoscienza (*Proteste al centro e a destra*), perchè la proposta di un emendamento di questo genere all'ultimo momento non può essere diversamente definita.

Quindi, mi appello alla cortesia del signor Presidente perchè dichiari espressamente se ritenga che l'articolo proposto possa essere o meno messo in discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Alicata, a norma dell'articolo 86, la discussione di un articolo aggiuntivo o emendamento presentato un'ora prima dell'inizio della seduta è rinviato all'indomani quando il Governo o la Commissione o dieci deputati lo richiedano. Ella in questo momento ha dunque il diritto di

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

chiedere, insieme con altri nove colleghi, il rinvio a domani, con le relative conseguenze.

D'altra parte devo ricordarle che, rendendomi conto dell'importanza del contenuto di questo articolo aggiuntivo, io mi son fatto premura stamane di informare l'onorevole Miceli.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Signor Presidente, non voglio mettere in dubbio la sua affermazione, che cioè questo emendamento sia stato presentato un'ora prima della seduta; ma noi non sappiamo a chi. Forse alla segreteria?

PRESIDENTE. Evidentemente sì.

MICELI. Noi ci troviamo, per lo meno, dinanzi ad una inspiegabile dimenticanza. Ricordo che vi era stata un'intesa, con il Presidente Gronchi o con lei, secondo cui le dichiarazioni di voto sarebbero state fatte, come è in effetti avvenuto, sull'ultimo articolo, vale a dire su quello presentato dall'onorevole Artale. Ma le ricordo un'altra considerazione di carattere logico: noi abbiamo esaminato l'emendamento del collega Artale non perché fosse l'ultimo emendamento in ordine di pubblicazione o in ordine cronologico, ma perché esso era stato rinviato. Quindi non posso far altro che convalidare la mia supposizione di dimenticanza da parte della Presidenza. Se tale dimenticanza non vi fosse stata e se questo emendamento fosse stato sottoposto prima all'attenzione della Presidenza, della Commissione e della segreteria, a prescindere dall'importanza di esso sarebbe balzato subito evidente che l'emendamento Artale (che era stato rimandato e che doveva essere discusso per ultimo) doveva essere preceduto da questo emendamento così come è stato preceduto da tutti gli altri emendamenti.

Non per entrare nella sostanza, ma per sintetizzare la portata che avrà questo emendamento, mi limito a far osservare che esso preclude *a priori* la concessione di terre incolte in tutti i territori che saranno soggetti ad esproprio. Voi capite la eccezionale gravità di questa proposta. (*Commenti al centro — Proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, da lei non mi sarei aspettato un rilievo sulla pretesa non chiarezza del rinvio delle dichiarazioni di voto, rilievo che respingo. Soprattutto non mi sarei aspettato ciò da lei, perché io, nella mia lealtà, oltre un'ora fa l'ho pregata — come ho già detto — di favorire al banco della Presidenza per renderla edotta della presentazione di questo emendamento. Ciò

le dimostra che, da parte della Presidenza, si è fatto qualcosa che va oltre il necessario.

D'altra parte devo ricordare che alcuni colleghi, gli onorevoli Gacciatore e Di Vittorio, desideravano fare delle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge e precisamente sull'ultimo articolo. E, poiché l'ultimo articolo è di carattere puramente formale, abbiamo suggerito a questi colleghi di parlare sull'emendamento Artale, che aveva un contenuto sostanziale. Quest'intesa di parlare sull'emendamento Artale fu raggiunta fin da ieri sera.

L'articolo aggiuntivo Gatto è sopravvenuto questa mattina. Non posso consentire a lei, cui ho usato la deferenza di dare notizia dell'emendamento — ripeto — oltre un'ora fa, di muovere qualsiasi rilievo, non dico alla Presidenza, ma agli uffici ed ai funzionari della Camera.

Concludendo: vi è la facoltà, da parte di dieci deputati, di chiedere il rinvio a domani, o al pomeriggio di oggi, della discussione sull'articolo aggiuntivo. Il rinvio al pomeriggio consentirebbe altresì la convocazione del comitato dei nove affinché il relatore possa poi esprimere il parere della Commissione.

DI VITTORIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI VITTORIO. Non si potrebbe pregare gli onorevoli presentatori di valersi della facoltà di ritirare il loro emendamento? (*Commenti*).

PRESIDENTE. Evidentemente, ma non posso farlo io.

MICELI. È il ministro che vuole che si presenti e che si approvi un simile emendamento!

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Riteniamo che nessun rilievo possa muoversi alla Presidenza o agli uffici della Camera riguardo a questo incidente. Dobbiamo, però, far conoscere alla Camera un preciso dato di fatto, molto grave. La Commissione di agricoltura, un'ora prima dell'apertura della seduta (stamane, alle ore 9), era riunita e discuteva proprio su materia inerente alla legge sulle terre incolte o mal coltivate, a cui appunto si riferisce l'emendamento Gatto. Se non erro, l'onorevole Gatto era presente alla seduta della Commissione. Se aveva depositato un emendamento (e noi non mettiamo affatto in dubbio che sia stato depositato in tempo debito), egli aveva il dovere, e analogo dovere aveva l'onorevole Germani, di rife-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

rinne per lo meno al relatore di minoranza e alla Commissione. Il tempo per far questo v'è stato, perché abbiamo avuto occasione, stamane, di conferire anche su questioni secondarie. Ciò non è stato fatto, e perciò la Camera deve dare atto che il presidente della Commissione e il presentatore dell'emendamento hanno commesso una grave scorrettezza. (*Applausi all'estrema sinistra — Proteste al centro*).

GATTO. Non avevamo alcun obbligo... (*Proteste all'estrema sinistra*).

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAJETTA GIAN CARLO. Signor Presidente, ella ci pone un problema per risolvere la cosa da un punto di vista regolamentare. Non avrei chiesto la parola in questo momento, se il presidente della Commissione avesse chiesto di parlare.

La questione di regolamento si può risolvere; ma noi qui non siamo di fronte a una questione regolamentare: si tratta, invece, di una manovra politica che è stata fatta per varare questo articolo, non tanto per farlo ignorare ai nostri colleghi che avrebbero votato contro, ma soprattutto perché l'ignorassero il maggior numero dei colleghi della maggioranza, onde si potesse varare senza intoppi un articolo che è veramente micidiale nei confronti di intere popolazioni! (*Commenti al centro*). Si è fatto così, per dire: guardate, mancano 10 minuti alle 14; l'emendamento è stato presentato da noi, perciò votatelo. Ora, il presidente della Commissione tace, non sente il dovere di parlare; dunque è evidente che non si tratta di un errore, di un equivoco, di una mancanza di comprensione; si tratta di una manovra, di un tentativo di truffa... (*Vive proteste al centro e a destra*).

Il regolamento dice che un articolo aggiuntivo deve essere presentato almeno una ora prima dell'inizio della seduta, ed è evidente che questa norma ha lo scopo di consentire alla Presidenza di distribuire per tempo, e comunque di annunciare per tempo, l'articolo aggiuntivo. Nulla di tutto ciò è avvenuto fra le ore 9 di stamane e le attuali ore 14. Ecco perché noi non possiamo non denunciare l'atteggiamento del presidente della Commissione e dei presentatori dell'emendamento: e non possiamo convincerci di considerare la questione come una semplice svista degli uffici e indurci a chiedere il rinvio al pomeriggio! (*Interruzioni al centro*).

Il Presidente ha avuto la cortesia di spiegarci come siano andate le cose per quanto

riguarda la Presidenza, e noi ne abbiamo preso atto: vi sono però degli organismi, come la Commissione, a cui questa notizia doveva essere portata! È necessario che il presidente della Commissione ci spieghi: altrimenti noi non possiamo che sottolineare come qui sotto vi sia forse qualche cosa di ancora più grave! (*Rumori al centro*).

BIANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Poco fa è stato detto che non è stato possibile stampare l'emendamento perché è stato presentato soltanto un'ora prima dell'apertura della seduta.

Io faccio presente che non più tardi di ieri ho presentato un blocco di oltre venti emendamenti un'ora prima dell'inizio della seduta; essi sono stati esaminati, uno ad uno, da un funzionario della segreteria: li abbiamo corretti e coordinati, e ieri mattina essi erano già stampati e distribuiti.

Da questo fatto noi siamo autorizzati a dedurre che, se un solo emendamento non è stato oggi pubblicato, vi era la volontà di gabbarla Camera. (*Vive proteste al centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Bianco, la prego di chiarire la conclusione del suo intervento: se è un rilievo alla Presidenza, lo dica con coraggio e lealtà.

BIANCO. Non è assolutamente un rilievo alla Presidenza, perché di essa non abbiamo mai dubitato.

PRESIDENTE. Ed allora il suo rilievo è male espresso. Se vi è un rilievo che si fa alla Presidenza o agli uffici, lo si dica apertamente; tutte le interpretazioni equivoche io le respingo sdegnosamente. (*Vivissime approvazioni*).

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo di parlare per fare una proposta.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAJETTA GIAN CARLO. Propongo formalmente che ella chieda al presidente della Commissione...

PRESIDENTE. Questo non rientra nei miei poteri.

PAJETTA GIAN CARLO. Ammetto che ciò non rientri nei suoi poteri; ma credevo vi fosse nei deputati un qualcosa che suggerisse di parlare, ed è la coscienza del dovere, che ognuno dovrebbe avere, di dire la verità. (*Proteste al centro*).

ALICATA. Chiedo di parlare per fare una proposta.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALICATA. Ci troviamo qui di fronte ad una posizione di così testarda ostinazione (*Proteste al centro*) nel non volerci fornire

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1950

alcun chiarimento sull'andamento della cosa, che noi facciamo formale richiamo al quinto comma all'articolo 86 del regolamento e chiediamo che l'emendamento Gatto venga discusso nella seduta di domani.

PRESIDENTE. Prendo atto, a norma del regolamento, di questa richiesta, che conserverà la sua piena efficacia, tranne il caso che possa essere ritirata, nel corso della seduta pomeridiana, in seguito a un eventuale accordo fra maggioranza, minoranza e Governo.

GERMANI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, vi sono altri articoli da discutere.

Propongo pertanto che il disegno di legge sia lasciato all'ordine del giorno di questo pomeriggio.

PRESIDENTE Resta allora inteso che all'ordine del giorno della seduta pomeridiana rimarrà iscritto il disegno di legge in discussione; si potrebbe oggi votare, ad esempio, l'ordine del giorno Miceli-Germani. Se nulla di nuovo dovesse intervenire, la discussione dell'articolo aggiuntivo Gatto sarebbe rinviata alla seduta antimeridiana di domani.

La seduta termina alle 14,5.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI